



Δ. C. 743

<sup>155</sup>  
Bartolommeo Vielmi di Breno

1755

ciety of cat  
appointed F  
in-4° with

21-

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ П. МЕЧНИКОВА

Statuti 4/82

fr. 15.

Statuti de Val di Sabbio




TAVOLA DE STATVTI  
DI VALDISABBIO.



<b>E</b> DE perpetua sia seruata alla serenissima Signoria nostra di Venetia. Cap. 1. facciata.	2
Qual sia l'officio de' Consoli, Reggienti, Massari, & altri officiali. Cap. 2. f.	2
Della pena alli Consoli che non farãno nelli suoi comuni eleggere Deputati à far render conto i Massari delle schole, & di altre opere pie. Cap. 3. f.	2
Modo di crear gli officij di Valle. Cap. 4. f.	3
Modo di crear ne' comuni Consoli, Giudici, Nodari, & Consiglieri che vadano à consiglio in Valle. Cap. 5. f.	4
L'ordine di giudicar in prima, seconda, & tertia causa ne' comuni. Cap. 6. f.	5
Quanto tempo durino i Giudici. Cap. 7. f.	5
I Deputati ad andar à consiglio in Valle durino vn'anno. Cap. 8. f.	5
Della pena alli comuni che crearanno i loro officij, non seruando la forma di Statuti. Cap. 9. f.	6
In Valle se creino duoi Consoli generali. Cap. 10. f.	6
I Consoli di Valle non se impediscano in cause doue si tratti de pene imposte per li Statuti. Cap. 11. f.	6
Modo di crear vn terzo in caso di discordia, tra i Consoli generali. Cap. 12. f.	7
Non siano imbossolati confidenti de' comuni che litigaranno, ne che siano sospetti. Cap. 13. f.	7
Che li Consoli generali & i confidenti durino vn'anno. Cap. 14. f.	7
Li Consoli generali diano audientia il Marti. Cap. 15. f.	7
I Giudicenti generali diano audientia il Giobbia. Cap. 16. f.	8
I Diffinitori generali possano dar audientia ogni di non feriato. Cap. 17. f.	8
In li comuni si renda ragione per i Consoli il Lune, & Sabato per ordinario, et tutti i Giudici procedano secondo la forma di Statuti, & doue mancarano essi Statuti, seruansi delli Statuti, Leggi, & parti del Serenissimo Dominio, & mancando loro ricorrano ad ius commune. Cap. 18. f.	8



155  
735

K

Li Giudici d'appellatione rendano ragione i giorni non feriatì, ogni volta che saranno dimandati.	Cap. 19.	f.	9
Infermandosi, ò mancando vn Console generale, ne sia eletto vno altro in loco suo.	Cap. 20.	f.	9
Mancando vn Giudice, ò Diffinitore generale si debba elegger vn'altro.	Cap. 21.	f.	9
Modo di eleggere Console, Sopraconsole, ò Diffinitore in loco dell'infermo, ò che mancasse.	Cap. 22.	f.	9
Li Giudici così de Valle, come de' comuni debbano hauer i suoi ministrali.	Cap. 23.	f.	10
Li Giudici, Nodari, & Cancellieri suoi debbano dar sicurtà	Cap. 24.	f.	10
I Cauallieri, Massari, & Ministrali di Valle, & de' comuni, & Molinari, & Campari diano sicurtà.	Cap. 25.	f.	10
Della pena à chi rifiutarà officio di Valle.	Cap. 26.	f.	11
Della pena à chi rifiutarà officio nel suo commune.	Cap. 27.	f.	11
Il Sindaco, Giudice, Consigliero, Massaro, ò Nodaro in Valle debbano vacchar dall'officio suo per tanto tempo quanto saranno Stati in quello.	Cap. 28.	f.	11
Li Giudici, Nodari loro, et Massari de' comuni debbano vacare come di sopra.	Cap. 29.	f.	11
Minor di anni 25. non possa hauer officio de Giudice in Valle, ne in commune.	Cap. 30.	f.	11
Della pena al Giudice che sententiarà contra la disposition di Statuti.	Cap. 31.	f.	12
Il Giudice debba mendar il disordine che nel processare nascesse.	Cap. 32.	f.	12
Dell'officio di Consoli generali in far render ragione per i Giudici de' comuni.	Cap. 33.	f.	12
Circa i sequestri fatti di beni del commune del giurisdicente disobediente.	Cap. 34.	f.	13
Che vno non possa hauer dui officij à vn tempo in Valle, ò ne' comuni.	Cap. 35.	f.	13
La cognition, & essecution di Statuti spetti al Sindaco generale della Valle, oue sia imposta pena à Giudici, Nodari, & Ministrali.	Cap. 36.	f.	13
Della pena alli Giudici, Nodari, & Ministrali che torranno salario oltra il limitato.	Cap. 37.	f.	14

Alcuno Giudice non si possa impedire in suo atto, ne delli suoi precessori, se non in essequire.	Cap. 38.	f.	14
I Ministrali di comuni possano cittar etiam auanti li Giudici generali della Valle.	Cap. 39.	f.	14
Della pena alli Ministrali che faranno falsità.	Cap. 40.	f.	14
Auocato, Procuratore, ò Sollicitatore di alcuna causa, non possa essere in quella Giudice.	Cap. 41.	f.	14
Heretici, ò Ribelli non si adattino in giudicio.	Cap. 42.	f.	15
Che non si faccia ragion di pene, saluo di alcuni contratti.	Cap. 43.	f.	15
Contratti vsurarij: giuochi di partito, & baratti di bestie non vagliono.	Cap. 44.	f.	15
De giuoco di carte, ò dadi, ne danari prestati à giuoco, non si faccia ragione.	Cap. 45.	f.	15
De debiti fatti per famiglij, ò figliuoli di famiglia nelle Hostarie, ò Tauerne, padri di famiglia non siano tenuti.	Cap. 46.	f.	16
De compromessi tra parenti, litiganti, & altre persone, & comuni da esser admessi, & delle cause nelle quali non si debbano admettere.	Cap. 47.	f.	16
Nelle cause summarie i Giudici procedano senza consiglio di Sauiò.	Cap. 48.	f.	17
Modo di procedere nelle cause ordinarie con la pena al Giudice che contrasará.	Cap. 49.	f.	17
Che li Giudici non possano delegar cause, ne metter altri à dar audientia in suo luoco.	Cap. 50.	f.	18
Tutti li habitanti in Valle, et etiam forestieri non habitanti, obediscano alla giurisditione.	Cap. 51.	f.	19
Li forestieri Attori, diano segurtà de iudicio sisti, & de iudicatum soluendo.	Cap. 52.	f.	19
Che li litiganti si debbano eleggere l'habitatione.	Cap. 53.	f.	19
Delli giorni feriatì.	Cap. 54.	f.	20
De' giorni continui.	Cap. 55.	f.	21
Ordine di procedere nelle cause summarie fino alla sententia.	Cap. 56.	f.	21
Del modo, & termine delle appellationi, & che non si dia appellatione à due sententie conforme; siano inappellabili le remissioni fatte per li Giudici ad arbitri.	Cap. 57.	f.	25
Come si diuolgano le appellationi.	Cap. 58.	f.	26

Delle effecutioni.	Cap. 59.	f.	27
Delli sequestri.	Cap. 60.	f.	28
Di non concedersi lettere possessorie se prima non sarà cittato il possessore.	Cap. 61.	f.	30
Dell'ordine di pegni.	Cap. 62.	f.	30
Del modo di spedire i pegni.	Cap. 63.	f.	32
Che due Cavalcatori per ogni commune siano deputati à pignorare per forza.	Cap. 64.	f.	34
Due Cavalieri siano deputati in Valle.	Cap. 65.	f.	34
Tasse di salarij di Giudici.	Cap. 66.	f.	35
Salarij di Ministrali.	Cap. 67.	f.	35
Salarij delli Stimadori.	Cap. 68.	f.	36
Salarij de' Nodari, & non possino procurare mentre saranno in officio.	Cap. 69.	f.	37
Ogni commune debba tener vn Massarolo.	Cap. 70.	f.	38
Delli salarij di Massaroli.	Cap. 71.	f.	39
De' salarij de Cavalieri.	Cap. 72.	f.	39
Quale se comprendano cause summarie.	Cap. 73.	f.	40
Del modo di procedere nelle cause ordinarie, & nelle loro appellationi.	Cap. 74.	f.	41
Delle sententie interlocutorie.	Cap. 75.	f.	42
Che nelle cause ordinarie le cittationi alle sententie si facciano in scritto. Le altre si facciano à bocca, ò in scritto.	Cap. 76.	f.	42
Del modo di produr scritture in le cause.	Cap. 77.	f.	42
Del modo di far le proue.	Cap. 78.	f.	43
Come si succeda à qlli che morono senza far testamto.	Cap. 79.	f.	46
Che alla ordination di testamenti delli infermi non vi siano presenti più di due persone appresso il Nodaro.	Cap. 80.	f.	50
Li Nodari debbano scriuer le vltime volontà in vulgare. Et similmente tutti gli atti giudiciarij.	Cap. 81.	f.	50
De quelli che possono testare, et disporre de' suoi beni.	Cap. 82.	f.	51
De' testamenti scritti di man del testatore, et di testamenti scritti per man di Nodari, & di Codicilli.	Cap. 83.	f.	51
De' testamenti fatti in tempo di peste.	Cap. 84.	f.	52
I legati di beni mobili, che cosa s'intendano.	Cap. 85.	f.	52
Li Nodari non habitanti in Valle non possano in essa far instrumenti.	Cap. 86.	f.	53
Che il testamento fatto per la moglie alla presentia del marito sia			

nulla.	Cap. 87.	f.	53
Dell'officio di Auocati, Procuratori, & Sollicitatori.	Cap. 88.	f.	53
Che il Nodaro non debba publicar, se prima non haierà scritto.		f.	53
Cap. 89.		f.	54
Il padre non possa discredar il figliuolo.	Cap. 90.	f.	54
Che cosa possa disporre la donna c'ha figliuoli.	Cap. 91.	f.	54
Delli Tutori lasciati, per i defonti.	Cap. 92.	f.	54
Delli Tutori cosi testamentarij, come dati dal Consolo.	Cap. 93.	f.	55
Nelle lite contra minori, il Tutore non possa far atto volontario ne accordo.	Cap. 94.	f.	56
Circa il premio di Tutori, ò Curatori.	Cap. 95.	f.	56
Che il Tutore suspecto debba esser remosso.	Cap. 96.	f.	57
Il minor non possa vscir di tutela sin compiti 14. anni.	Cap. 97.	f.	57
Il Tutore compiti che habbia il minore 14. anni, gli debba restituir il suo.	Cap. 98.	f.	57
Se il minor morirà auanti li 14. anni, il Tutore debba restituir i beni del minor alli heredi.	Cap. 99.	f.	57
Se il Tutore morirà, li heredi rēdano conto al minore.	Cap. 100.	f.	58
Chi possa constituir Procuratore.	Cap. 101.	f.	58
Chi possa far obligatione, ò alienatione de stabili senza decreto del Consolo.	Cap. 102.	f.	58
La cura di beni delli absenti se dia à quelli che ab intestato sono chiamati.	Cap. 103.	f.	58
Delle doti come si debbano disporre.	Cap. 104.	f.	59
De mandati dotali.	Cap. 105.	f.	61
Della Nontiatione de noua opera.	Cap. 106.	f.	62
Della effecution delle Cartoline di Venetia.	Cap. 107.	f.	63
De' contratti.	Cap. 108.	f.	64
Li contratti di beni comprati, & restituiti poi à liuello con l'autorità del Consolo siano vallidi senza tuor possesso.	Cap. 109.	f.	65
A che modo la dōna maritata possa alienar li suoi beni.	Cap. 110.	f.	65
La dōna vedoua possa vendere li suoi beni etiam dotali.	Cap. 111.	f.	65
Contratti fatti tra marito et moglie non vagliano.	Cap. 112.	f.	66
Contratti fatti per figliuoli di famiglia non vagliono, saluo qñ habitano separatamente, ò negotiano publicamente.	Cap. 113.	f.	66
Circa i contratti delle bestie grosse.	Cap. 114.	f.	67
Delle donationi tra viui.	Cap. 115.	f.	67
Il liuellario non possa transferir in altri la cosa liuellaria, senza			
		†	ij

licentia del patrone.	Cap. 116.	f. 68
Delle diuision de beni de' minori, & anche tra fratelli, & altri.	Cap. 117.	f. 68
Circa li Sozzi de bestie grosse, et minute.	Cap. 118.	f. 69
Delle mercantie che si fanno di compagnia, & altri che maneg- gia denari de altri.	Cap. 119.	f. 70
De gli Edefici che sono de compagnia.	Cap. 120.	f. 71
Circa le tramezadure de case, cortiui, Edefici, & copertumi.	Cap. 121.	f. 72
Ordni di Forni da ferro.	Cap. 122.	f. 73
Auocati, Nodari, et soldati non possano far sicurtà.	Cap. 123.	f. 76
De sicurtà che si fanno insolidum, & principaliter.	Cap. 124.	f. 76
Circa le locationi di case, possessioni, & manantia.	Cap. 125.	f. 76
Del Fabricare.	Cap. 126.	f. 79
Del piantar arbori in confini d'altri.	Cap. 127.	f. 79
Delle prescittioni di beni mobili, stabili, & d'ogni attione costi- reale, come personale.	Cap. 128.	f. 80
Della consuetudine.	Cap. 129.	f. 82
Quello che s'intenda la valuta de i denari.	Cap. 130.	f. 82
Alcuna persona, ò commune di Valle non possa renontiar ad al- cun Statuto.	Cap. 131.	f. 82
Circa il partir legne ne' communi.	Cap. 132.	f. 82
Delle strade regale, ponti, strade publiche, strade communi, in- gressi, & sentieri.	Cap. 133.	f. 83
Modo di fabricar, ò tenir pontili, pozoli, forni, ò altre cose simi- li sopra le strade regali, ò communi.	Cap. 134.	f. 84
Circa il vodarsi alle strade potendosi, se non dal manco danno di particulari.	Cap. 135.	f. 85
Che in ogni commune siano eletti due huomini alla protezione de pupili, vedoue, & altri miserabili persone.	Cap. 136.	f. 85
Della pena à chi tenerà bottega aperta in dì de festa.	Cap. 137.	f. 86
Che instrumnti publici, ne scritti fatti di notte non vagliono.	Cap. 138.	f. 86
De due Cauallieri da esser fatti in ogni commune sopra le vito- uaglie, calmedri, & strade.	Cap. 139.	f. 86
Ordni circa li Beccari.	Cap. 140.	f. 87
Che niun possa metter le mani sopra carne che sia attaccata alla beccaria.	Cap. 141.	f. 88

Carne de bestie morte da se non si possa vendere.	Cap. 142.	f. 88
Del calmedro del pretio del formento.	Cap. 143.	f. 89
Circa li Pristinari, & altri che faranno pane da vendere.	Cap. 144.	f. 89
Hosti, & Caneuari non possano vendere vini che non siano tolti dalla Corona, & cima de Magno in giù.	Cap. 145.	f. 90
Vallio, & Prendalio siano de' luoghi prohibiti.	Cap. 146.	f. 90
Della pena à gl'Hosti, & Caneuari che metteranno acqua nel vino.	Cap. 147.	f. 90
Per quanto pretio si debba dar il vino in Valle.	Cap. 148.	f. 90
Della pena alli Caneuari, & Hosti, che venderanno vino, ò car- ne più del calmedro.	Cap. 149.	f. 91
Della pena à chi venderà vino guasto à minuto.	Cap. 150.	f. 91
Hosti, & Caneuari non debbano lasciar giocar nelle Hostarie, & Caneue di notte.	Cap. 151.	f. 91
Della fede che si debba dare alli libri d'Hosti, Pristinari, & Ca- neuari.	Cap. 152.	f. 92
Della pena à chi venderà con pesi, ò misure false.	Cap. 153.	f. 92
Li Cauallieri possano far inuentione della robba auanti che la sia portata à casa del compratore.	Cap. 154.	f. 92
Che le pese, et misure siano aggiustate, et bollate vna volta l'an- no, & della pena à chi ne vsarà che non siano bollate, & giu- state.	Cap. 155.	f. 92
Strade regali, publiche, ne' communi non si possano impedire con ledami, ne altri sporchezze.	Cap. 156.	f. 93
Della pena à chi volgerà acque sopra le strade.	Cap. 157.	f. 93
Della pena à chi non mondarà le cese su'l suo, che confina alle strade publiche.	Cap. 158.	f. 93
Non si possano far secchiari, ne necessary che si vodino su' le strade.	Cap. 159.	f. 93
Quello che debbano seruar quelli c'haueranno solari sopra fondo, ò solaro d'altri, & quelli che habitaranno sotto.	Cap. 160.	f. 94
Dell'ordine di far le cese tra le possessioni, & strade regali.	Cap. 161.	f. 94
Ordine circa il vendere panni bassi à minuto.	Cap. 162.	f. 94
Li communi siano tenuti far li Campari.	Cap. 163.	f. 95
Circa le pene di danni dati nelle possessioni.	Cap. 164.	f. 95

Delle pene per le bestie grosse, & minute che daranno danno.	cap. 165.	f. 97
Delle pene di danni in smerse de' comuni, ò de' particolari.	cap. 166.	f. 97
Delle pene à quelli che habitaranno in vno commune, & con bestie darà danno sù la corte d'vn'altro commune.	cap. 167.	f. 98
Delle pene à chi darà danno con pollame.	cap. 168.	f. 98
La pena à chi farà patuzzo, ò foglia in q̃llo d'altri.	cap. 169.	f. 99
I comuni possano mettere pene per li patuzzi, & foglie.	cap. 170.	f. 99
Doue vadano le pene de' danni, oue non è specificato.	cap. 171.	f. 99
Chi darà danno oltra le pene limitate paghi il danno in doppio.	cap. 172.	f. 99
Li Stimatori de' comuni debbano stimar i danni.	cap. 173.	f. 99
Della pena à chi romperà le cese d'altri.	cap. 174.	f. 99
A chi porterà via le cese d'altri.	cap. 175.	f. 100
Delle pene à chi tagliarà, streparà, scorzarà, ò circondarà arbori fruttiferi, ò torrà pali disotto à vite d'altri.	cap. 176.	f. 100
A chi tagliarà arbori da opera in quello d'altri.	cap. 177.	f. 100
Chi tagliarà legne in boschi d'altri.	cap. 178.	f. 100
Di turbation di possessi indebitamente.	cap. 179.	f. 101
Li Campari, ò Cauallieri de' comuni non possano accusare alcuno doppo cinque di occorso il caso.	cap. 180.	f. 101
Porci non si lascino andar per le terre della Valle.	cap. 181.	f. 101
Della pena à chi amazzarà bestie d'altri.	cap. 182.	f. 102
A chi cauarà, mouerà, ò piantarà termine in quel d'altri.	cap. 183.	f. 102
Non si possa far condemnation per delitto alcuno, se prima non sarà cittato l'accusato.	cap. 184.	f. 103
Condensation de' danni dati, si possano far senza cittationi.	cap. 185.	f. 103
Delle robarie fatte la prima volta.	cap. 186.	f. 103
Della seconda volta, & perseueration del robbare.	cap. 187.	f. 103
Chi comprerà ò receuerà robba da figliuoli di famiglia, donne, ò famigli.	cap. 188.	f. 104
Chi comprerà da ladri, gli darà ricetto, ò fauore, ò tenerà compagnia.	cap. 189.	f. 104
Doue si debbano applicar pene de' robaria.	cap. 190.	f. 105

Li com=

Li comuni facciano dar securtà à tutti gli habitanti in Valle de offeruar i Statuti.	cap. 191.	f. 105
Delle pene alli Consoli che non daranno le denontie di Maleficij à Bressa nel termine di Statuti.	cap. 192.	f. 106
Alli Ministrali de' comuni che non denontiaranno alli Consoli tutti i Maleficij che fa bisogno denontiare.	cap. 193.	f. 106
Chi commetterà maleficio, paghi le spese delle denontie, & caualcate.	cap. 194.	f. 107
Le denontie de' Malefici, le pene de' quali vengono applicate alla Valle, si debbano dar per la Valle; et etiam pagar le caualcate.	cap. 195.	f. 107
Contra blasfemadori d'Iddio, et della gloriosa madre.	cap. 196.	f. 107
Blasfemadori de' Santi, ò Sante.	cap. 197.	f. 107
Chi parlarà contra il stato, & gouerno del Serenissimo Dominio di Venetia, ò li tenirà contra trattato.	cap. 198.	f. 107
Chi procurarà, ò tentarà cosa alcuna contra la giurisdictione, honore, & ragione della Valle.	cap. 199.	f. 108
Chi vsarà parole ingiuriose, ò minacciarà contra il consiglio generale, ò consultore di quella.	cap. 200.	f. 108
Della pena à chi dirà villania al Sindaco della Valle.	cap. 201.	f. 108
A chi dirà Villania à Giudici, ò Nodari in giudicio.	cap. 202.	f. 108
A chi minacciarà il Sindaco, consiglieri, Giudici, ò Nodari con armi, ò altro.	cap. 203.	f. 109
Chi farà ingiuria à Ministrali.	cap. 204.	f. 109
A chi percuoterà con armi, ò altro alcuna delle sudette persone.	cap. 205.	f. 109
Che li offesi siano tenuti dar la sua accusa.	cap. 206.	f. 109
Della pena à chi dirà villania à persona alcuna in giudicio.	cap. 207.	f. 110
A chi porterà arme da offesa (saluo li Ministrali) nel loco del consiglio, & doue si tien ragione.	cap. 208.	f. 110
Li Ministrali debbano auisar ogni vno che le depongano.	cap. 209.	f. 110
Della pena alli auisati che non le deponeranno.	cap. 210.	f. 110
In caso de' inobedientia il Giudice gli accresca la pena.	cap. 211.	f. 110
Armato non sia aldito in giudicio, ne altri per suo nome.	cap. 212.	f. 111
A chi torrà di man à Giudice, ò Nodaro, ò leuarà dalla banca scrittura alcuna contra il voler del Nodaro.	cap. 213.	f. 111
Chi publicarà i secreti del consiglio generale, ò de' consiglij de'		

comuni. Cap. 214. f. 111  
 Delle pene quale si debbano applicar alla Valle. Cap. 215. f. 111  
 Delle pene quale si debbano dare alli comuni. Cap. 216. f. 112  
 Della pena à chi amazzarà persona alcuna nella Valle. C. 217. f. 112  
 A chi stroppiarà, ò debilitarà alcuno. Cap. 218. f. 112  
 A chi farà vscir sangue ad altri con ferro: chi morderà, graffi-  
 gnerà, ò buttarà in terra, ò denti fuor di bocca, ò sterparà  
 barba, ò capelli. Cap. 219. f. 112  
 Chi mentirà, ò farà ingiuria ad altri. Cap. 220. f. 113  
 Le pene siano duplicate contra quelli che offenderanno alcuno nel  
 la vita in loco sacro, ò in giudicio, ò vicinanze, ò consiglio del-  
 la Valle. Cap. 221. f. 113  
 Della pena à chi metterà fuoco in case, ò altri luochi, & robba  
 d'altri per abbruggiare. Cap. 222. f. 113  
 Se bestie offenderanno nella vita persona alcuna. Cap. 223. f. 113  
 Chi spenderà scientemente monete false in la Valle. Cap. 224. f. 114  
 Chi produrà testimonij falsi, instrumenti, scritture, ò giurará  
 falso in giudicio. Cap. 225. f. 114  
 Chi metterà le mani adosso à donna dishonestamente, ò gli farà  
 violentia, ò per forza la conoscerà carnalmente. Cap. 226. f. 114  
 Bestie che moriranno si debbano far sotterare. Cap. 227. f. 115  
 Nelle fontane non si debba lauar sporchezze. Cap. 228. f. 115  
 Alli pesci non si dia calcina, ò altra esca per farlo morire in al-  
 cun fiume, ò fontana. Cap. 229. f. 115  
 Forestieri non possano pescar nelli fiumi della Valle. Cap. 230. f. 115  
 De furti fatti fuori della Valle per li habitanti in essa. C. 231. f. 116  
 Chi confesserà in giudicio il suo delitto gli sia rimessa la mità del  
 la pena. Cap. 232. f. 116  
 Chi si pacificherà con l'offeso. Cap. 223. f. 116  
 Chi accusarà, & non prouarà la sua querela. Cap. 234. f. 116  
 Li comuni possano far ordini, & prouisioni in materia de dan-  
 ni. Cap. 235. f. 117  
 Della pena à chi venderà beni mobili, & cose di mercantia, à  
 due, ò più persone diuerse. Cap. 236. f. 117  
 A chi venderà stabili, à due, ò più diuerse persone. Cap. 237. f. 117  
 Chi vsarà fraude nell' arte sua, ò venderà vna cosa per vn'altra.  
 Cap. 238. f. 117  
 Le pene imposte per li presenti Statuti, s'intendano oltra le pene

poste per Leggi, & Parti dell' Illustrissimo Dominio, & Sta-  
 tuti di Bressa. Cap. 239. f. 118  
 Declaratione delle pese, & misure, che s'vsitano in la Valle.  
 Cap. 240. f. 118  
 Chi non farà stimare il danno per lui dato, sia sottoposto à tutti i  
 danni che occoressero nel loco dannificato. Cap. 241. f. 120  
 Camparo non possa accusar fuora del territorio del suo commu-  
 ne. Cap. 242. f. 120  
 Li Nodari debbano esser admessi da' Deputati sopra ciò volendo  
 essercitar la Nodaria. Cap. 243. f. 120  
 Le possessioni de persone non habitanti in li comuni doue sono  
 situate, paghino per la guardia de Campari soldo vno, per li  
 boschi dinari tre per pio. Cap. 244. f. 120

*Stampati di Commissione de Superiori della Valle.*


*Et fu dato il carico à M. Pietro de*

*Redolfi. L'Anno*

*1573.*



*V E S T I* sono li Statuti, Ordini, et Prouisioni di *V*aldisabbio, così antichi, come reformati, & aggiunti secondo le occorenze di volontà, & vniuersal consentimento di detta *V*alle, à laude, & gloria di Dio Ottimo, & Massimo, & di Maria *V*ergine, & di tutti i Santi, & massime di quelli che sono particolari Protettori di essa *V*alle, & à honore, & essaltatione della Eccelsa Signoria di *V*enetia, & per la conseruatione della pace, & quiete delli habitanti della detta *V*alle. Quali Statuti, Ordini, & Prouisioni, indifferente sian seruati per tutti i Comuni, & luoghi di essa *V*alle ne se ne debbano vsar d'altra sorte.



Cap. primo.



Rima sia inuiolabilmente seruata integra, & perpetua fede alla Serenissima, & eterna Signoria nostra di Venetia.

Cap. 2.

I Consoli, Reggenti, Massari, et altri officiali che nell'auenire gouernaranno i comuni della Valle, debbano nel fine de' loro officij essere sindacati, & fatti render conto col suo giuramento, per tre Deputati, da esser eletti nelle vicinanze, nel modo che si creano i Consoli, de' beni, et entrate che haueranno maneggiato de' suoi comuni. Et se alcun comune sarà negligente ha dar essecution al presente capitolo, cada per ogni volta in pena di lire cento, da esser dati la mita all' accusatore, & la mita alla Valle: & se i tre Deputati mancassero di far l' officio loro, cadano nell' istessa pena di lire cento per ciascuno, da essere applicade come supra.

Cap. 3.

Siano tenuti i Consoli di tutti i comuni della Valle, che si ritrouaranno in officio al principio di Nouembre, ogni anno far che nelle loro vicinanze siano eletti nell' istesso modo che si eleggono gli

altri officij de' comuni tre huomini che debbano per tutto detto mese far render conto tutti i Massari delle scole, sotto qual titolo vogli si siano ne' loro comuni, o che maneggiano cose spettati a chiese, o ad altre opere pie, & farli saldar intieramente, & anche essequirli di quanto appareessero debitori: Sotto pena al Console che mancarà di lire cinquanta, che vada la mita alla Valle, & la mita all' accusatore: set sotto pena similmente alli huomini eletti se mancheranno di far quanto sono tenuti come supra, di lire vinticinque per ciascuno, da esser diuise come supra.

Cap. 4.

Nel crear li officij di Valle si serui inuiolabilmente il seguente ordine. Si mettano in vn vaso tutte le balle de' consiglieri che saranno reduti a consiglio, secondo l' estimo de' loro comuni, delle quali tre siano rosse, et in vn' altro vaso siano i nomi de' consiglieri, et tante volte vi sia il nome di ciascun consigliere, quante egli hauerà balle, poi vn fanciullo mettendo ambe le mani a vn tempo ne' vasi con l' vna ne caui vn nome, et con l' altra ne caui vna balla, et a chi toccherà balla rossa spetti la election di nominar quel che per sua conscientia gli parerà più a proposito a far tal officio. Et quelli che saran nominati, sian ballotati dal' consiglio, &

A ij

<sup>4</sup>  
chi hauerà più balle delli altri (hauendo però più della mità di tutte le balle che saranno in consiglio) resti in officio: Et quando tutti i nominati non scodessero più della mità di tutte le balle, di nouo si mettano i nomi, & le balle con le tre rosse ne' vasi, & si cauino come è sopradetto, & facciasi noua nominatione, & se anche alcun de' nominati à questa volta non potesse scoder più della mità di tutte le balle, si ritorni secondo l'ordine sopradetto à far nominatione de' altri, & in questo modo si seguiti fin tanto che vn de' nominati scoda più balle delli altri, & più della mità delle balle del consiglio.

3 Non si possano dar più di tre balle per consigliere.

Cap. 5.

1 **N**el crear i Consoli, & altri Giudici, & i loro nodari, & i consiglieri che vadano à consiglio in Valle ne' comuni si serui l'ordine sottoscritto.

2 Prima si legittimino le vicinanze nelle quali non possa star più d'vno per famiglia, & se vn padre hauerà più figliuoli ancora che stiano separati da lui, s'intendano esser vna sola famiglia. Et nissun possa hauer voce nelle vicinanze che non habbia compiti vinticinque anni: Et quante persone legittime saranno nella vicinanza, si mettano tante balle in vn

<sup>5</sup>  
vaso delle quali tre siano rosse, et in vn' altro vaso si mettano i loro nomi, poi si facciano cauare da vn fanciullo che ne dia vna per ciascuno della vicinanza, & si serui nel resto l'istesso modo che si è detto del crear gli officij della Valle.

4 Persona alcuna non possa nel ballottar dar più balle della sua, sotto pena di lire cinque per ogni balla che darà oltra la sua, che siano applicade la mità al commune, & l'altra mità all'accusatore.

Cap. 6.

1 **N**E' comuni i Giudici in prima causa siano i Consoli, et siano vno, due, o più, come meglio satisfarà à' comuni. In seconda causa siano Giudici i Sopraconsoli che non possano esser manco di due. In terza causa giudichino i Definitori che non siano in minor numero di tre.

Cap. 7.

1 **D**Vrino i Giudici in prima causa ne' comuni sei mesi, & nelle appellationi vn' anno.

Cap. 8.

1 **L**E persone deputate ad andar à consiglio in Valle stiano nel loro officio vn' anno.

**I** Comuni che per altro modo crearanno i loro Giudici, Nodari, & Consiglieri di Valle, cadano in pena di lire cinquanta da esser applicada la metà alla Valle, & la metà all'accusatore, & la creation fatta altramente sia nulla: & debbano i comuni far noua creatione come supra in termine di otto giorni immediate seguenti; Et se mancheranno gli sia duplicata la pena da esser diuisa vt supra. Qual pena si vadi multiplicando fin che il commune hauerà essequito l'ordine sopradetto.

**S**i creino in Valle due Consoli generali, che siano giudici in prima instantia tra commune, & commune, & tra commune, & particolari persone, siano i comuni, o Attori, o Rei.

**N**ON si impediscano in cause doue si tratti di pene imposte per li presenti statuti, ma la cognition di dette cause sia, & spetti in prima instantia a' Consoli de' comuni oue saranno dati i danni, o commessi i delitti onde nasceranno dette pene.

**S**i eleggano nel consiglio generale diece confidenti, che in caso di discordia tra i Consoli generali siano imbossolati, & estrattone vno per sorte, che entri per terzo con detti Consoli a giudicare: qual confidente habbia di sua mercede soldi dieci al giorno dalle parti quando sederà per terzo con i Consoli.

**N**ON si possano imbossolare confidenti de' comuni che litigaranno, ne anche che siano sospetti ad alcuna delle parti.

**D**urino i Consoli generali, & anche i confidenti vn' anno.

**D**iano audientia i Consoli generali i Martedì d'ogni settimana se non seran feriat, & essendo feriat il giorno seguente: non siano però obligati a venir a dar audientia se non saran dimandati.

Cap. 16.

**I** Giusdicenti generali diano audientia ogni Giobbia non feriatà, & essendo feriatà il primo dì seguente non feriatò & siano giudici solamente di appellatione in seconda causa.

Cap. 17.

**I** Definitori generali diano audientia ogni dì non feriatò, che saranno dimandati, & siano Giudici solamente di appellatione in terza causa.

Cap. 18.

**I** N ogni commune di Valdisabbia rendano ragione i Consoli per ordinario il Lunedì, & Sabato non feriatì, & essendo feriatò il Lunedì, l'altro primo giorno non feriatò; Et straordinariamente ogni altro giorno non feriatò, come vorranno i suoi communi; Et procedano tutti i Giudici così della Valle, come de' communi, secondo la forma de' presenti Statuti; Et doue mancheranno questi Statuti, seruansi delli Statuti, Leggi, & Parti del Serenissimo Dominio di Venetia; Et in mancamento loro ricorranò ad ius commune.

Cap. 19.

Cap. 19.

**I** Giudici delle appellationi ne' communi rendano ragione i giorni non feriatì, ogni volta che saranno richieste.

Cap. 20.

**I** Nfermandosi vn Console generale, ò venendo à morte, ò absentandosi con licentia del consiglio generale, siano imbossolati i confidenti, & quel che verrà à sorte, debba seder in suo luogo fin che l'infermo guarirà, ò che sarà creato altro da quelli, à chi si aspetta, in suo loco.

Cap. 21.

**I** L medesimo si serui, amalandosi, ò morendo, ò absentandosi vt supra: Giusdicenti, & Definitori generalissima non possa alcun confidente esser Giudice di appellatione nelle cause, nelle quali hauesse sententiato in prima instantia insieme con li Consoli generali: & durino come supra.

Cap. 22.

**S** E ne' communi si infermaranno, ò verranno à morte, ò si absentaranno con licentia del commune, Consoli, ò Sopraconsoli, ò Definitori: i confi-

B

10  
gli de' comuni, ò le vicinanze, ne eleggano in suo luogo imboscando quattro, ò sei de' più à proposito del commune, & cauandoli à sorte, & durino come supra.

Cap. 23.

**I** Giudici così di Valle, come de' comuni debbano hauer i suoi Ministrali che stiano alla loro seruitù, citando, pignorando, sequestrando, & essequendo quanto sarà necessario: Et nissun altro che i Ministrali possa far detti seruitij, et fatti non vagliano.

Cap. 24.

**D** Ebbano essi Giudici, et Nodari, & Cancellieri loro dar buone et idonee sicurtà per vno, di essercitar il suo officio fedel, & diligentemente, et non possano entrar nell' officio fin che non baueranno date le sigurtà: Et se contrasaranno corrano in pena di lire vnticinque, che siano dell' accusatore, qual sia tenuto secreto: Et per tre anni non possano conseguir officio in Valle, ne anche ne' comuni.

Cap. 25.

**I** Cauallieri, Massari, & Ministrali di Valle, et de' comuni, & anche molinari, & i campari siano

11  
tenuti à dar sigurtà come supra: sotto l'istesse pene.

Cap. 26.

**C**HI rifiutarà officio di Valle, sia condannato in lire vinti, che vadano alla Valle.

Cap. 27.

**C**HI recusarà officio nel suo commune sia condannato in lire diece che vadano al commune.

Cap. 28.

**C**HI sarà stato Sindico, Giudice, Consigliere, Massaro, ò Nodaro in Valle vaci dal detto officio per tanto tempo quanto sarà stato in esso.

Cap. 29.

**V** Achino parimente i Giudici, & loro Nodari, e Massari ne' comuni.

Cap. 30.

**N** On possa hauer officio di Giudice in Valle ne anco ne' comuni, che non sarà maggior di anni vnticinque.

B ij

## Cap. 31.

**S**E alcun Giudice sentetiarà contra quel che vien disposto per li presenti Statuti (essendoli però inanzi la sententia dell'vna delle parti allegato in scritto tale Statuto,) cada in pena di lire cinquanta, che siano la mità di colui contra che hauerà fatta la sententia, & l'altra mità della Valle, se sarà Giudice di Valle: ò del suo commune, se ne sarà Giudice, et appresso sia priuo d'ogni officio in perpetuo, & della Valle, & de' communi, & la sententia sia nulla; ma se il Giudice non sarà stato auertito come supra, non sia pena alcuna à lui, resti però la sententia nulla.

## Cap. 32.

**S**E nel processare nascerà alcun disordine, & che inanzi che segua sententia sia allegato in scritto. Il Giudice debba emendarlo, & se sententierà non emendatolo, la sententia sia nulla: ma chi tacerà fin fatta la sententia, et poi vorrà allegarlo non sia aldito, et la sententia sia valida, et ferma, salua però l'appellatione.

## Cap. 33.

**S**ia officio de' Consoli generali il far che da Giudici de' communi si renda ragion iusta la forma

de' presenti Statuti: Et doue i Giudici de' communi mancassero, debbano i Consoli generali à requisition delli aggrauati comandar à detti Giudici in pena che ministrino giustitia alli aggrauati secondo li Statuti: Et non obedendo i Giudici de' communi, siano cittati auanti essi Consoli generali, à veder si condannar nella pena posta nel comandamento, & à veder conceder lettere all'aggrauato di sequestrar de' beni del commune del Giudice disobediante per lo suo credito, & spese.

## Cap. 34.

**S**E saran sequestrati beni de' communi per la causa prossimamente detta, sian à danni, spese, & interessi de' Giudici c'haueran mancato.

## Cap. 35.

**A**lcun non possa hauer due officij à vn tempo, ò nella Valle, ò ne' communi.

## Cap. 36.

**L**a cognitione, & effecutione di tutti i capitoli descritti in questi Statuti ne' quali vien imposta pena à Giudici, & à loro Nodari, & Ministri spetti al Sindaco generale della Valle.

## Cap. 37.

**S**E vn giudice, Nodaro, o Ministrale torrà sala-  
rio oltra quel che gli vien tassato per li presenti  
Statuti, sia condannato ha restituirlo in doppio.

## Cap. 38.

**G**Iudice alcuno non si possa impedir in suo atto,  
ne del suo precessore fuori che in darli effecu-  
tione.

## Cap. 39.

**I**Ministrali de' comuni possano cittar auanti i  
Giudici generali, come possono anche i Ministrali  
della Valle.

## Cap. 40.

**I**Ministrali che faran falsità nel suo officio siano  
priui d' il suo, & ogn' altro officio in perpetuo, &  
di più condannati in quella pena pecuniaria che pa-  
rerà al Giudice, hauuto rispetto alla qualità del  
fatto, oltra l' interesse della parte aggrauata.

## Cap. 41.

**C**HI sarà stato Auocato, Procuratore, o  
Sollicitatore in vna causa, nõ possa esser Giu-  
dice in detta causa sotto pena di lire cinquanta,  
che siano la mita della Valle, & la mita dell'  
accusatore, & d' esser priuo del suo officio per die-

ce anni: Et all' incontro chi sarà stato Giudice in  
vna causa, non possa esser Auocato, Procurato-  
re, o Sollicitatore in essa, sottol' istessa pena.

## Cap. 42.

**N**ON si ammettano in giudicio quelli che so-  
no per sententia dichiarati Heretici, o Ri-  
belli.

## Cap. 43.

**N**ON si faccia ragion, ne vagliano pene po-  
ste in contratti di sorte alcuna, saluo che del-  
le pene poste in instrumento di pace, & le pe-  
ne poste tra patron, & massaro, et patron, et li-  
uellario, & le pene poste ne' compromessi.

## Cap. 44.

**N**ON vagliono contratti vsurarij,  
Non vagliono giuochi di partito,  
Non vagliono baratti di bestie di sorte al-  
cuna, ma se quelli c' haueran barattato taceranno  
per otto dì immediate seguenti doppo il baratto,  
sia valido esso baratto.

## Cap. 45.

**N**ON si faccia ragion di giuochi di carte, o  
dadi, ne d' imprestiti fatti a giuoco.

## Cap. 46.

**N**ON si faccia ragion à Hosti, ò Tauer-  
neri contra padri di famiglia, per debiti fat-  
ti per famigli, ò figliuoli di famiglia, su l'ho-  
starie, ò tauerne.

## Cap. 47.

**A**Mmettano i Giudici compromesso tra pa-  
renti litiganti fin' al quarto grado, & tra so-  
cero, & genero, & tra cognati, & tra com-  
mune, & commune, et tra particolari et commune,  
se sarà dimandato per l'vna delle parti auanti che  
in causa siano esaminati testimonij. Ma se sarà  
differentia tra fratelli, ò nati di fratelli, padre,  
& figliuolo, Auo, & Abiadego, & Barba, et  
Nepote, i Giudici debbano astrenger le parti à  
venir in compromesso.

- 3 Non si dia compromesso doue consti del credito per  
instromento publico, ò per scritto di man di No-  
daro sottoscritto per due testimonij.
- 4 Non si dia quando all'vna delle parti obsta la eccet-  
tion della cosa finita, ò che impedisse l'ingresso del  
la lite.
- 5 Ne in causa d'appellatione.
- 6 Ne quando colui che dimanda il compromesso vien  
contra il suo giuramento.

## Cap. 48.

## Cap. 48.

**N**Elle cause summarie procedano i Giudici sen-  
za consiglio di Sauio.

## Cap. 49.

**N**Elle cause ordinarie siano tenuti giudicar di  
consiglio di Sauio, doue la differentia di che  
si tratterà non sarà dicisa per li presenti Sta-  
tuti, ò per li Statuti, & Leggi del Serenissimo  
2 Dominio, se l'vna delle parti il ricercherà: Et  
mandi il Giudice per persona che sia à satisfattio-  
ne di ambedue le parti, ò non accordandosi le par-  
ti, per chi à lui parerà il processo sotto bolla al Cō-  
sultore à chi sarà commessa tal causa per le polize  
de' confidenti delle parti, ò che sarà nominato per  
3 vna parte, se l'altra sarà contumace. Qual Consul-  
tore habbia da dar sinceramente il suo consiglio so-  
pra quel solamente, che si contenerà nel processo  
mandatoli sotto bolla, et rimandar esso processo in-  
4 sieme co'l suo consiglio parimente sotto bolla: Et  
tutto questo sia fatto in termine di giorni quindeci  
5 dapoi che sarà dimandato il consiglio. Qual consi-  
6 glio portato la parte che l'hauerà dimandato deb-  
ba far cittar in scritto l'altra parte, con non minor  
termine di tre giorni à veder aprir detto consiglio,  
& secondo quello sententiare. Debba l'Eccellente

Consultore metter sotto il suo consiglio, il salario c' hauerà riceuuto per tal consiglio.

- 7 La parte che dimandarà il consiglio, debba depositar per salario del Consultore almeno vno scudo, et più se al Giudice della causa parerà, hauuto rispetto alla grandezza del processo, & anche à buon conto della mercede della persona che si mandarà soldi quaranta, la mercede del quale subito portato il consiglio gli debba esser tassata per lo Giudice della causa, et incontimente pagata per chi hauerà dimandato il consiglio, qual deposito debba esser fatto in termine di cinque giorni doppo dimandato il consiglio. Qual termine passato, & non fatto il deposito, più non sia ammessa detta dimanda di consiglio di Sauio.
- 8 Giudice alcuno non proceda per altro modo, in torre consiglio di Sauio, di quel che è sopradetto, in pena di scudi diece, che vadano la metà alla Valle, se sarà Giudice in Valle, ò al commune doue sarà
- 9 Giudice, & la metà all' accusatore, & il consiglio tolto altramente, ipso iure sia di nissun valore.

## Cap. 50.

**N**ON possa Giudice alcuno delegar cause vertenti auanti il suo officio, ne metter altri à dar audientia in suo luogo, sotto pena di lire

quindici per ogni volta che, ò delegaranno cause, ò metteranno altri in suo luogo à render ragione: qual pena sia applicada come nel prossimo precedente capitolo.

## Cap. 51.

**T**Vtti i Nobili, & Ignobili, etiam dio forestieri habitanti in *V*aldisabbia obediscano alla giuriditione di essi Giudici. Il medesimo s'intenda de' forestieri non habitanti, Attori, & anco de Rei, se la lite sarà de' beni situati nella *V*alle, & per beni ritenuti, & sequestrati in *V*alle.

## Cap. 52.

**L**I Attori forestieri veramente diano segurtà de iudicio sisti, & de iudicato soluendo, se non habitaranno in *V*alle.

## Cap. 53.

**T**Vtti li habitatori della *V*alle, litigando auanti ad altri Giudici, che d' il commune doue habitano, siano tenuti ad elegerli l'habitatione nella terra doue farà residentia il Giudice, auanti à cui litigeranno, & ogni atto fatto inanzi detta electione sia di nissun valore: Al istesso siano obligati, & con l'istessa conditione quelli che habitano fuori della *V*alle così Attori come Rei.

## DE' GIORNI FERIATI.

**N**ON si tenga ragione ne' giorni feriatì in honor di Dio, della Santissima Madre, de' santi Apostoli, & delli altri Santi, & Sante di Dio di precetto della santa Chiesa Romana, nè le vigilie della Madonna di Febraro, Marzo, Agosto, & Settembre, nè le feste de' Santi Patroni delle Terre di Valdisabbio in dette Terre, nè le altre feste che si festano per consuetudine, nè il dì di tutti i morti, nè li otto dì auanti, & quindici doppo il Natale, nè li otto giorni di Carneuale, nè il dì delle Ceneri, nè li otto dì inanzi, & otto dapoi Pasqua di Resurrectione, nè da vinti di Giugno fin à quindici di Luglio, nè da vintiquattro di Settembre fin al glorioso dì di Santa Giustina.

Nè quai dì tacciano le ragioni, & non si facciano esecutioni se non di sequestri, i quali si potranno fare, & essequire in ogni dì, & tempo, eccetto il dì di Natale, la settimana Santa, & il giorno di Pasqua.



**I** Giorni continui per li termini che si assignano ne' giudicij, siano, et s'intendano tutti i giorni dell'anno così feriatì come non feriatì, eccetto li otto dì auanti, et quindici doppo Natale, li otto giorni di Carneuale, gli otto giorni inanzi, & otto doppo Pasqua di Resurrectione, & le ferie per lo medere, & vindemia. Fuori di detti termini i dì continui siano, & s'intendano tutti i giorni dell'anno indifferentemente.

L'ORDINE DI PROCEDER NELLE  
CAUSE SVMMARIE.

**L'** Attore faccia cittar il Reo per lo ministrale auanti il suo Giudice competente, con non minor termine dell'infra scritto.

Personalmente la sera per la mattina sequente, & la mattina per la sera.

1. All'habitatione con termine di due dì.

2. Et metta la sua dimanda in scritto sotto la rellation di essa cittatione.

3. Ma se il Reo habitarà fuora della Valle, sia cittato per publico proclama alle case giudiciali doue sarà chiamato, mettendo la copia del proclama à muri di esse case, con termine di giorni

undeci doppo la cittatione, qual cittatione basti ad ogni atto vsq; ad sententiam exclusiue.

Similmente sia proclamato vt supra alla sententia con termine di cinque giorni.

¶ Nō si computi il dì che si proclamarà in essi termini.

¶ Il cittato compara legittimamente all' hora debita, et se accusarà la contumacia dell' Attore non comparente, sia pena all' Attore soldi diece da esser dati al cittato per suo premio.

¶ Se il cittato sarà contumace, siano commesse le effecutioni contra i suoi beni, talmente però, che pagate le spese, & assignati pegni habili, possa esser reddito, pagando anche di pena se hauesse vietato i pegni come nelle pene de' vieti.

¶ Il cittato comparendo nel termine della cittatione, ò dappoi purgata la contumacia assicurate le lettere, pagata la pena del vieto come supra, habbia termine ha respondere, & contradire per la prima hora giuridica.

¶ Colui che dimandarà in giudicio più la mità del suo giusto credito, cioè, se dee hauer diece, dimandi quindici, se dappoi la risposta, ò contraddittione fatta dal Reo si rimouerà da tal sua dimanda, & la redurà al vero credito, sia nondimeno condannato ha pagar le spese al Reo che hauerà fatte fin' all' hora. Ma se persevererà nella sua ingiusta diman-

da perda la mità del suo vero credito, & il Reo ipso iure la guadagni, ne gioui all' Attore l' hauer messo nella sua dimanda saluo iure. &c. Debba anche il Giudice à requisitione del Reo, ancor che contumace, astringer l' Attore à venir à far i suoi conti, & saldar in giudicio col Reo, ne li conceda effecutione se prima non saranno fatti conti, & saldato, ma se il Reo fuggirà di venir al saldo, et per colpa di lui non si potrà venirne alla conclusione, il Giudice lasci che la effecutione corra.

¶ L' Attore habbia termine per la prima hora di ragione in Valle, & per la seconda ne' comuni à replicare, & produrre capitoli, positioni, & articoli, et così il Reo à produr capitoli, etc. Ma chi vorrà produr capitoli, positioni, ò articoli, debba prima mandarne copia all' altra parte facendola cittar alla produzione.

¶ Chi produrà positioni li produca col suo giuramento.

¶ Non si admettano in giudicio positioni superflue.

¶ Ne che contengano fatti d' altri.

¶ Ne oscure se non saranno dichiarate.

¶ Ne negatiue.

¶ Ne calumniose.

¶ Ne che si intrighino in più articoli.

¶ Ne generali in genere generalissimo.

¶ Ne impossibili.

Ne che contengano criminale di colui contra chi son produtte.

- i 5 **H**abbia termine l'altra parte per la prima hora di ragione à responderle, & piú se parerà al Giudice, & debba responderle chiara, & apertamente, affermando, ò negando di ciò che sa, ò crede, à positione per positione, senza alcuna conditione aggiunta, ò protestatione. Et altramente respondendo, ò non respondendo nel termine sopradetto esse positioni si habbiano per confessate: ma se saranno negate il ponente le possa prouar nel modo come segue de' capitoli.
- i 6 **Q**uanto à capitoli, & articoli, habbia termine la parte contra chi saran prodotti, tre giorni doppo la produtta, ad opponere à detti capitoli, ò articoli, & non volendoli opponere à nominar il suo interrogatore, ò dar le sue interrogatorie.
- i 7 **A** prouar sia assignato termine alle parti otto giorni continui.
- i 8 **A** reprouar quattro giorni.
- i 9 **P**ossa il Giudice prolungar questi due termini di prouar, et reprouar per vna volta sola, iusta il merito della causa.
- i 20 **H**abbiano poi termine le parti per la prima hora di ragione à produr tutte le ragioni, che vorãno vsar nella causa, dãdosi copia delle scritture à spese del  
le parti

le parti che le voranno: Et s'intenda esserne data la copia, se saranno presentate nelli atti del Nostro daro della causa.

- 21 **F**atta la produtta delle ragioni, s'intenda esser publicato il processo ipso iure.
- 22 **E**t instando l'vna parte la sententia, debba far cittar per vn di auanti l'altra parte à veder à sententiar per la prima hora giuridica.
- 23 **A**ll' hora il Giudice faccia la sua sententia à fauor della giustitia, & non possa prolungarla piú oltre che la prima hora di ragione sequente, in pena di lire diece, che vadano al suo commune, et nondimeno debba giudicar in pena di altrettanto: Et questo oltre le pene che le possan esser imposte da' Consoli generali.

Cap. 57.

- D**oppo la sententia fatta alla presentia delle parti, ò intimation di essa sententia alla parte absente, habbia termine l'aggrauato giorni, 5. à far appellatione à Giudici competenti.
- 1 **A** proseguir l'appellatione giorni dieci.
  - 2 **A** diffinir giorni quindici continui, sotto pena al Giudice come disopra in prima causa.
  - 3 **I**l di del termine non si computi nel termine.
  - 4 **E**t in ogni caso che il di del termine cada in giorno feriato vada al primo sequente giorno non feriato.

D

- C** La interpositione dell' appellatione sospende la effecution della sententia appellata, & si dee retrain quanto si fusse fatto per effecutione di essa.
- D** Da due sententie conformi non si diano appellatione, ma immediate siano essequite.
- S**iano inappellabili le remissioni fatte per li Giudici ad arbitri.
- A**s signation, o prolongation di termine a prouar, et reprouar.
- L**e decisioni fatte per Procuratores ad transigendum.
- L**e sententie del Sindaco generale per la effecutione di presenti Statuti.
- L**e sententie fatte di voluntà, & consentimento delle parti.
- S**e la prima sententia non sarà confirmata da' Giudici di appellatione, le parti si possano appellare a' Giudici competenti, nel modo, & termine sopra detti, & così essere spedita, & essequita.

## Cap. 58.

COME SI DEVOLGANO LE  
APPELLATIONI.

**N**ella seconda instantia si deuolgano le appellationi ad arbitrio dell' appellante, o a' Giudicanti della Valle, o a' Sopraconsoli de' comuni doue litigheranno.

- N**ella terza instantia similmente sia in arbitrio dell' appellante, o d' appellarsi a' Definitori generali, o a' Definitori de' comuni. Quali Definitori di Valle siano cinque.
- S**la sententia in terza instantia in alcuna sua parte non sarà conforme con la prima sententia, ne con la seconda in tal parte sia nulla.
- N**issun possa appellarsi fuori de' comuni doue è principiata la lite da lire cinque in giù inclusive.

## Cap. 59.

## DELLE ESSECUTIONI.

- S**i concedano le effecutioni per amor, & per forza insieme, & sia pena soldi vinti al vietante, da applicarsi al commune, et nondimeno si pigliano de' beni del debitore in ogni loco, ancora fuori della giuriditione doue se ne trouara in detto caso di vieto, o essendo referto dal ministrale che non si ritroua de' beni mobili.
- E**t in caso che non si ritrouassero beni mobili, ne stabili da potersi assicurar le lettere, si conceda di poter andar contra la persona del debitore in ogni loco oue si troui del mondo.
- M**a nel caso di vieto (se così piacerà al creditore) si mandino due caualcatori, con mercede di soldi tre

per vno, à quali se sarà vietato, sia duplicata la soprascritta pena al vietante, & sia cittato à veder farsi contra la tassa al Cauagliere con quel numero d'huomini appresso, che parerà à Giudici esser necessario per assicuration delle lettere.

7 Si concedano le effecutioni senza cittar le parte, per le cause sottoscritte.

Per fitti, per liuelli, per mercede, per datij, per crediti liquidi in instrumenti publici, per scritti di mercantia sottoscritti almen per due testimonij, & per effecutione di sententie.

8 Nelle taglie veramente, incanti, & altri crediti liquidi de' comuni, si proceda senza lettere ma di propria authorità, ne Giudice alcuno possa impedir tali effecutioni.

Cap. 60.

DE' SEQUESTRI.

**S**I possano sequestrar tutti i forestieri non abitanti in questa Valle, & similmente i Valeriani di quei comuni che viueranno con altra sorte di Statuti che questi: Et in caso de' vieti, & di relation di ministrale di non hauer trouato beni

mobili per la summa. &c. Et parimente si possano intrromettere, & sequestrare i beni di coloro siano Valeriani, ò forestieri, c'haueran dato danno, ò robbato nella Valle, per la importanza del danno, & del furto, & delle pene. Si possano ancora sequestrar de' beni de' comuni per li debiti loro.

2 Se alcun sarà sequestrato si in cosa mobile, ò viua, come di ogni altra sorte, & che habiti nella Valle, debba esser cittato in termine di tre dì doppo fatto il sequestro, & ogni ministrale possa cittarlo, & se non habiterà in Valle, sia proclamato il primo dì doppo fatto il sequestro ad instantia dell' Attore, à comparer per la prima hora giuridica al foro doue sarà la cosa ritenuta, à deffender si da tal sequestro. Et non comparendo, sia spedita la cosa sequestrata al publico incanto, fatto in tre dì continui per tre diuerse volte: Et spedito l'incanto habbia termine il sequestrato giorni tre à scodere la cosa sequestrata, la qual tra tanto stia appresso al Massarolo. Ma se il sequestrato comparerà nel termine della cittatione, ò proclama, si proceda come nelle cause summarie.

5 Possa il sequestrato in loco d'vn pegno viuo, metter vn pegno morto, pur che sia equiualente.

6 Se perirà la cosa sequestrata doppo la speditione, &

30  
passato il termine di scoderla, perisca all'incantatore, se auanti perisca al sequestrato.

Cap. 61.

**N**ON si concedano lettere possessorie, se non sarà cittato il possessore, & prima conosciuto sopra il merito, saluo che in effecution di sententie.

Cap. 62.

DELL'ORDINE DE'PEGNI.

**I**Pegni deono esser assignati à creditorì secondo gli ordini infra scritti.

NEL PRIMO ORDINE SI  
COMPREDONO.

Oro.	Ferro stello.	Corami.
Argento.	Pani.	Pelli.
Piombo.	Tele.	Biaue.
Rame.	Lini.	Vini.
Stagno.	Lane.	Formaggi.
Bronzo.	Caneui.	Penna, & simili.
	Fili.	

NEL SECONDO ORDINE SONO.<sup>31</sup>

Feni.	Calzine.
Legne.	V tensili d'ogni sorte.

NEL TERZO ORDINE SONO.

V estimenti d'ogni sorte.  
 Animali d'ogni sorte.  
 Legnami lauorati d'ogni sorte.  
 Ogni sorte di Edeficij che non siano à seruitù di possessione, ò per habitatione.  
 V ene da ferro, d'argento, et d'ogn' altra sorte.  
 Perle, Corali, et ogni sorte di pietre pretiose, & gioie: Ferro lauorato.

NEL QVARTO ORDINE SONO.

Case, Fenili, A loggiamèti, et terreni d'ogni sorte.  
 2 Li pegni del quarto ordine si deono assignar ad election del creditore cominciando da vna parte, et tolendo tutto il suo credito in vn luogo se sarà à bastanza  
 3 Sono eccettuati li infra scritti, che non si possono torre per pegni contra la volontà del debitore.  
 Vn letto con duo lenzoli, & coperta.  
 Tre quarte di biaua per necessità del viuere.  
 Boui alla seruitù di lauorar le terre.

Biolcaria.

- † Il creditore puoricusare di torre per pegni, arme & d'ogni sorte, così da offesa, come da difesa.

Cap. 63.

DEL MODO DI SPEDIRE I PEGNI.

- i Pegni del primo, & secondo ordine siano stimati per li stimadori eletti, et ordinarij ne' suoi communi col loro giuramento, & se ne defalchi il quarto, cioè soldi cinque per lira.
- 2 Se in termine di giorni diece continui doppo l'estimo fatto, il debitore non li hauerà scossi, siano liberi del creditore.
- 3 Se il pegno valerà di più, sia tenuto il creditore farne buon conto al debitore (detrattone per il quarto dell'estimo) di tutto il pegno. Et ciò si serui ne' pegni solamente, che non si possono smembrar senza guastarli, come sono Lauezzi, Bronzali, Caldare, & simili, ma delli altri ne toglia il creditore per lo suo credito, & spese, detrattone vt supra.
- 4 I pegni del terzo ordine si spediscano al publico incanto, in tre diuerse volte, in tre di immediati sequenti doppo che saran fatt' i pegni.
- 5 Habbia termine il debitore giorni diece continui doppo la spedition dell'incanto à scoderli, altramente

mente siano liberi dell'incantatore.

- 6 Se il pegno perirà inanzi che sia passato il termine di scoderlo perisca al debitore.  
Se perirà dappoi perisca all'incantatore.
- 7 Se saran sequestrati animali di alcuno per debito di altri, come Mule, Caualli, Buoi, Asini, &c.  
Habbia il patron delli animali per sua mercede, o interesse di netto.  
Soldi otto per Mula, & Cauallo al giorno.  
Soldi quattro per Bò al giorno.  
Soldi due per Asino al giorno.  
Et ciò lo paghi l'Attore à danno del debitore, & il Massarolo il numeri al patron delli animali sequestrati.
- 8 Ma se saran sequestrati per causa propria del patron di essi (qual però non sia debitore) possa il patron consequir per sua mercede, o interesse come supra, è tassato dall'Attore.
- 9 Nessun turbi gli altrui pegni, senza il braccio della ragione, in pena di lire cinque.
- 10 Nessun possa far obligation de' beni mobili di casa, ne di animali, restando quelli appresso di lui, & fatta non vaglia.
- 11 I pegni del quarto ordine siano stimati legittimamente, & detrattone il quarto come supra. Si dia il possesso al creditore: Et se il debitore non li haue-
- E

ra scossi in termine di vn'anno, & tre di, sborsando il capitale, & le spese siano liberi del creditore.

Ma se saranno fatti pegni, come beni mobili, siano spediti al modo de' pegni del primo ordine. Et habbia termine il debitore à scoderli giorni diece continui, doppo la speditione, qual termine passato, siano liberi del creditore, che sia posto al possesso.

Cap. 64.

Siano deputati per ogni commune della Valle due Caualcatori atti à tal essercitio, che come sopra si è detto vadano con li ministrali à pignorar per forza in caso di vieto, & mettano i pegni appresso il Massarolo del loco, & iui si spediscano.

Cap. 65.

Siano deputati in Valle due Caualleri, l'vno da Barghe in giù, et l'altro da Barghe in sù, per comodità di tutta la Valle, che in caso che sia vetato à Caualcatori di qualunque commune il torre pegni, vada l'vn d'essi con quel numero di huomini che dal Giudice della causa venirà dichiarato, et col salario che per esso Giudice gli sarà tassato, che non possa però esser manco di soldi quindici al giorno, à far de' pegni, & assicurar le lettere, &

non si leuando dall'impresa finche non haueranno essequito l'officio loro.

Cap. 66.

TASSE DI SALARII.

IL Sindico habbia di salario per sententia nelle cause commesseli per li presenti Statuti soldi sette. Habbiano i Giudici vt infra.

Per ogni sententia soldi quattro in tutto.

Per ogni possesso soldi due.

Per ogni liquido soldi due.

Per ogni imposition di decreto soldi due.

Per le caualcate iusta l'ordine de' suoi communi.

Non possano hauer premio delle contumatie accusate quando precede la sola cittatione, & dimanda, nel qual caso siano tenuti li Nodari delli officij, ipso iure, cauar le effecutioni come è detto al suo loco:

3 Ine anche possano hauer salario di sententie interlocutorie.

Cap. 67.

SALARII DE' MINISTRALI.

Per cittar à bocca, ó in scritto. sol. d. 4

Per pignorar. sol. d. 6

Et in caso di vieto habbia tanto quanto

E ij

haueranno i Cavalcatori.

Per ogni incanto di bestia morta.	sol.	d. 4
Per ogni incanto di bestie, & per bestia.	sol.	d. 6
Per sequestrar, & retener.	sol.	2 d.
Per intrometter in man d'altri, & sequestrar.	sol.	1 d.
Per ogni protesto.	sol.	d. 6
Per metter al possesso.	sol.	1 d.
Per ogni Grida, o Proclama.	sol.	1 d.
Per caualcata, secondo il costume de' suoi communi.		

Cap. 68.

SALARII DEL LI STIMADORI.

<b>P</b> er ogni pegno mobile, e per stimadore.	sol.	d. 6
Per stimar stabili nelle terre, o che non sono lontani dalle terre più di vn miglio, per stimadore.	sol.	2 d.
Ma se saranno lontani più d'vn miglio habbiano il doppio.		
Stimino col suo giuramento.		

Cap. 69.

SALARII DE' NODARI.

<b>P</b> er vna cittation in scritto.	sol.	1 d.
Per scriuer vna relatiō di cittatione.	sol.	d. 4
Per sottoscriuer vn comandamento.	sol.	d. 4
Per semplice dimanda.	sol.	d. 4
Per semplice comparition.	sol.	d. 4
Per vna relation di protesto.	sol.	d. 4
Per lettera da pignorar.	sol.	d. 6
Ma se la lettera fusse da pignorar più di tre persone, habbia per persona.	sol.	d. 3
Per scriuer vn giuramento.	sol.	d. 6
Per scriuer vn termine.	sol.	d. 4
Per scriuer vna sententia con le allegatione delle parti.	sol.	2 d.
Per scriuer la presētation d'vn pcesso.	sol.	d. 6
Per scriuer la relation di sequestro fatto a bocca.	sol.	d. 6
Per scriuer vna lettera, o cōtralettera.	sol.	2 d.
Per scriuer vna appellation.	sol.	d. 6
Per copia d'ogni sorte di scritture per ogni facciata, & la carta sia comune, & non cancellaresca.	sol.	1 d.
Per cauar vn protesto.	sol.	1 d.

Per tassare spese.	sol.	1 d.
Per cauare vn sequestro.	sol.	1 d.
Per scriuer vna relation, & darla autentica.	sol.	2 d.
Per cauare vna intimation, o libello, o dimanda come supra, cioe' soldi vno per facciata.	sol.	1 d.
Per scriuer, & cauare vn' instrumento di cura, o tutela.	sol.	5 d.
Di tutela, & cura insieme.	sol.	8 d.
Di emancipatione.	sol.	15 d.
Di possesso.	sol.	6 d.
Di compromesso.	sol.	2 d.
Per ogni prodotta con la relatione.	sol.	d. 6

2 Mettano gli atti appresso i suoi Giudici.  
Non siano partiali.

3 Lascino tutti gli atti di ragione a' comuni.

4 Comprino i comuni i libri da scriuerli.

5 Non procurino per alcuna delle parti mentre saranno in officio, sotto pena di lire diece, che siano la mita del commune, & la mita dell' accusatore.

## Cap. 70.

Ogni commune debba tener vn Massarolo per lo gouerno, & conseruatione de' pegni, in pena

di lire vnticinque da esserli tolta, & applicada alla Valle, & hoc totiens quotiens.

## Cap. 71.

## SALARII DE' MASSAROLI.

**H** Abbia per ogni pegno morto dall' Attore a' spese del Reo p' sua guardia in tutto. sol. 1 d.

Per le spese delli animali si seruino le tasse che faranno i suoi comuni.

Per guardia d' ogni bestia grossa, ogni di, & notte. sol. 1 d. 6

Di bestia minuta. sol. d. 4

2 Siano diligenti i Massaroli, che non periscano i pegni per loro negligentia, colpa, o malitia, in pena di pagar del proprio il cauedale, & le spese, & di piu ad arbitrio del Giudice.

## Cap. 72.

## SALARII DE' CAVALLERI.

**P**ER tassa almeno al giorno. sol. 15 d.

2 Il Depositario in giudicio habbia per deposito. sol. 1 d.

3 Se nel dar vn possesso vi fossero piu' stabili non percio' s' intenda piu' d' vn possesso.

**N**elle cause summarie si comprendono.

Ogni causa fin à lire diece.

Di cose di mercantia per ogni summa.

Di deposito.

Di sequestro.

Di mero possessorio.

Di Vedoue.

Di Pupilli.

Di Orfani.

Di Carcerati.

Di Miserabili.

Di Segurtà.

Di dar, ò remouer Tutore, ò Curatore.

Per cosa euenta fatta prima legittima intimatione.

Di denontiation di noua opera.

Di condur acqua.

Di Liuelli, & Fitti.

Di Mercede.

Di Alimenti.

Di Imprestiti.

Di Massari, et famegli che si partono senza licentia.

Di Molinari, Socidi, Pastori, & cose Pastorali.

Di partir famiglia, & di metter termini tra priuati.



IL MODO DI PROCEDER NELLE

CAUSE ORDINARIE.

**M**Andi l'Attore à sue spese di esserle tassate in caso di vittoria, copia del suo libello, ò dimanda al Reo, facendolo ci ttar alla productione.

2 Il Reo habbia termine giorni sei cōtinui à rispōdere.

3 L'vna, & l'altra à replicare quattro giorni.

4 Et similmente ambe le parti à prouar giorni vinti, producendo i capitoli, ò positioni, et seruato in tutto come è ordinato nelle cause summarie.

5 Et à reprouar giorni dieci.

6 Quai due termini di prouar, & reprouar possano essere prolungati ad arbitrio del Giudice.

7 A far la produtta di tutte le loro ragioni, & darsi copia delle scritture che voranno vsar nella causa, giorni quattro.

8 Dapoi subito s'intenda publicato il processo.

9 Si proceda alla sententia, prima però facendo la parte instante cittar l'altra alla sententia con termine di tre giorni.

10 Nelle appellationi si proceda nell'istesso modo che di sopra si è detto nelle cause summarie.

DELLE SENTENTIE  
INTRELOCUTORIE.

**S**E nella causa principale così ordinaria, come sum-  
maria nascerà difficoltà sopra qualche ponto, ar-  
ticolo, o parte di essa causa, debba il Giudice in  
termine di giorni otto doppo nata tal difficoltà,  
pronuntiarui sopra la sua sententia interlocutoria  
senza consiglio di Sauiro, & senza salario, come an-  
che di sopra si è detto. Non si computino detti ot-  
to giorni nella causa principale.

## DELLE CITTATIONI.

**N**ELLE cause ordinarie, le cittationi alle senten-  
tie si facciano in scritto.  
Facciansi le altre cittationi à bocca, o in  
scritto.

**N**ON si possano produrre scritture di sorte  
alcuna in causa, se la parte contraria non sa-  
rà cittata alla productione nel qual caso va-  
gliano le cittationi fatte all' habitatione, lascian-  
doui copia di essa cittatione, o personalmente, pur

che siano fatte la mattina per la sera seguente, o  
la sera per la mattina.

## DELLE PROVE.

- S**I facciano le proue per instrumenti, o altre scrit-  
ture autentiche, o per testimonij degni di fede,  
con non minor numero di due. Salui però i casi del  
giuramento in supplimento, come nel suo capitolo.
- I** testimonij che si producono nelle cause, siano esami-  
nati nel loco del giudicio, o almen in presentia del  
Giudice, quando facesse bisogno esaminarli so' l' luo-  
go della differentia, o che vi fusse causa legittima,  
perche il testimonio non potesse venir al luogo del  
giudicio, com' è infermità, decrepità, &c.
- I**l Giudice sia tenuto, inanzi che si esaminino i testimo-  
nij, darli il giuramento di dir la verità sopra quel  
che saranno dimandati: Et se il Giudice non vi fus-  
se presente, faccia il Nodaro della causa questo  
officio.
- G**iurino li interrogatori di non manifestar il detto de  
testimonij auanti la publicatione.
- S**e i testimonij cittati non veniranno à testificar nel  
termine che gli sarà prefisso dal Giudice, cadano  
in pena di soldi trenta, da esserli immediate tolta,

Et applicada al commune: la qual pena li sia reiterata quante volte essi testimonij staranno contumaci. Et questo se non constara al Giudice, che i testimonij restino di venir per giusto impedimento.

- 6** Se alcuna delle parti vorrà produrre in causa testimonij absenti, o instrumenti che fossero appresso di Nodaro che non habitasse in questa Valle, in tal caso prima nominati detti testimonij, & instrumenti, a quali nominati non si possa più far aggiunta alcuna, et fatta fede sommariamente al Giudice della causa, dell' absentia de' testimonij, & del mancamento delli instrumenti, giurando anche essa parte, che non fa questo con inganno, o fraude, ne con animo di tirar in lungo la causa, ma perche veramente crede che li bisognino per proua delle sue ragioni, sia assignato a essa parte termine competente secondo la distantia del loco, nel qual termine, seruata la debita forma della ragione, i testimonij siano esaminati alla presentia del Giudice del loco doue saranno essi testimonij, & la loro testificatione sotto bolla sia presentata al Giudice della causa, al quale anche si presentino li instrumenti: Qual termine sia commune anche all' altra parte se vorrà mostrar, & prouar delle sue ragioni: Et il qual termine pendendo, non corra tempo di altro termine ordinato per li presenti Statuti.

- 9** Chi sarà stato Giudice, o Auocato, in vna causa, non possa esser a stretto a testificar in essa.
- 10** I donanti, o che cedono le sue ragioni ne' alcuni delle loro famiglie, non possano testimoniar in causa doue si trattasse de' beni donati, o de quali son cedute le ragioni.
- 11** In supplemento di proue possa il Giudice dar il giuramento da lire vinti in giù.
- 12** Vagliano, & facciano proua le cedulae di mano propria in materia di receueri di fitti, & di liuelli di qualunque summa, & anche in cose di mercantia.
- 13** In ogni differentia doue manchino tutte le sorte di proue sopradette si differisca il giuramento al Reo, qual debba giurar nel termine che gli sarà assignato dal Giudice, che non sia però manco di tre giorni, nel qual termine, se'l Reo non giurará, ipso iure, sia delato il giuramento all' Attore, qual habbia tanto spatio di tempo a giurar, quanto ha hauuto il Reo, nel qual tēpo, se l' Attore non vorrà giurar, cada dall' attione, ne più la possa intentare.
- 14** Offerendosi il Reo al giuramento dell' Attore, se l' Attore non vorrà giurare, ne star al giuramento del Reo, cada dall' attione.
- 15** Poi che son prodotti capitoli, articoli, o positioni in causa, nõ possa il Giudice dar giuramento eccetto che in supplemento di proue come supra. Possano

non dimeno le parti farsi oblationi di giuramento.  
**1** Se alcun domandarà da heredi per credito che dica hauer con colui che gli ha lasciati heredi, ne constarà di tal credito per instrumento, ne vi saranno proue, giurando gli heredi che non sano, ne credono di tal credito, deono esser assolti da detta dimanda, et se gli heredi fussero in podestà di Tutore, possa giurar il Tutore al modo sopradetto, & similmente siano assolti. Et non volendo essi heredi, o il loro Tutore giurar come supra, se l'Attor giurará esser vero, et giusto detto suo credito. Il Giudice debba condannar gli heredi a pagarglielo.

Cap. 79.

COME SI SUCCEDA A  
 QUELLI CHE MORONO SENZA  
 FAR TESTAMENTO.

- 1** Se alcun mächerà, non hauendo fatto testamento, & hauerà lasciati figliuoli mascchi, quelli egualmente vengano alla successione.
- 2** Se hauerà lasciato figliuoli, & A biadeghi del figliuolo prima morto succedano talmente, che gli A biadeghi vègano alla parte cō gli figliuoli del defonto, come saria venuto il loro Padre se viuesse.
- 3** Se il defonto hauerà lasciato solamente A biadeghi che siano d'un figliuolo solo, quelli succedano in tut-

to egualmente: Ma se essi A biadeghi saranno de più figliuoli, succedano per stirpe, & non per capi.

- 4** Se il defonto hauerà lasciato solamente figliuole femine, succedano egualmente: ma se alcuna di esse saranno maritate, habbiano tanto manco della heredità, quanto importeranno le loro doti, se haueranno hauuto esse doti de' beni del Padre.
- 5** Et se con esse figliuole il defonto hauerà lasciato A biadeghe di vno, o più figliuoli, succedano le A biadeghe insieme con le figliuole per stirpe, & non per capi: Et se alcune di esse figliuole, o A biadeghe sarano maritate si serui come supra.
- 6** Li A biadeghi, o A biadeghe da parte di figliuole, giamai non succedano se concorreranno con le A biadeghe da parte di figliuoli: ma se il defonto hauerà lasciato solamente figliuola, o figliuole, & A biadeghi, o A biadeghe da parte di figliuole, succedano questi A biadeghi, o A biadeghe con dette figliuola, o figliuole per stirpe, et non per capi: Et se alcune di esse fussero maritate si serui come è sopradetto.
- 7** Ma se il defonto non lascerà doppo se descendentì di sorte alcuna, ma ben ascendentì: Il Padre prima venga alla successione del figliuolo, & non essendoui il Padre succeda l'Auo paterno.

- 8 Ma se il defonto lascerà doppo se fratello, ò fratelli con detti ascendenti, vengano alla successione, & detti fratelli, ò fratello con l'ascendente egualmente per capi.
- 9 Et se il defonto lascerà con detti ascendenti, & fratelli, ò con detti ascendenti, solamente nepoti per parte di fratelli, vengano essi nepoti alla successione con gli altri, talmente però, che non habbiano se non quel tanto c'haueria il loro Padre se viuesse.
- 10 Ma se il defonto non lascerà descendentì, ne ascendenti, ma solamente fratelli, succedano essi fratelli egualmente.
- 11 Et se con li fratelli vi saranno nepoti per parte di fratelli, succedano essi nepoti con li fratelli, talmente però, che essi nepoti non habbiano se non quel tanto come è sopraddetto.
- 12 Et quando il defonto non lasci descendentì, ascendenti, ne fratelli: succedano con li nepoti da parte di fratello, le sorelle del defonto, così donzelle come maritate egualmente. Et se non vi saranno nepoti da parte di fratelli, succedano le sorelle, & così all'opposito.
- 13 Ma quando il defonto non lasci doppo se alcuna delle sudette persone descendentì, ascendenti, ò collaterali, all' hora succedano i più prossimi parenti per linea masculina fin al sesto grado.

Et se

- 14 Et se in detto caso concorressero masculi, & femine in vno istesso grado, succedano i masculi escluse le femine.
- 15 Ma quando occorresse che femine fussero più vicine al defonto d'un grado di masculi, succedano esse femine, & masculi egualmente per capi.
- 16 Et non essendoui alcun di detti prossimi fin' al sesto grado, si deuolua tal heredità alla madre del defonto.
- 17 Se il defonto non lascerà doppo se alcuna delle sopra nominate persone, vada essa heredità al commune del qual sarà stato esso defonto. Et se il defonto non fusse Valeriano deuenga in tal caso la sua heredità al commune, doue egli viuendo haueua la sua habitatione.
- 18 Le successioni delle donne che morono senza testamento procedano nell' istessa maniera che sopra si è detto, in modo però che così a masculi come a femine sia data equal successione.
- 19 Et se la defonta hauerà di più mariti figliuoli, & figliuole, succedano essi figliuoli, & figliuole tutti egualmente.
- 20 Ogni tenuta, & possesso che alcuna persona defonta hauesse hauuto di stabili di qualunque sorte, si intenda, & sia transferita nell' herede che succede per testamento, ò ab intestato. Et habbia esso he-

G

50  
rede ogni ragione, & attione in detti beni, & per  
causa loro, che haueua la persona defonta mentre  
viueua.

- 2 i L'herede cosi testamentario, come ab intestato, possa pigliar la heredità cum beneficio legis, & inuentarij secundum ius commune.

Cap. 80.

**P**ER leuar via l'abusò introdotto in questa  
Valle nell'ordinar, & formar i testamenti, et  
codicilli de poueri infermi, che per lo più vengo  
no dettati da altre persone astanti, contra la men-  
te, & intention delli infermi, & con graue offesa  
delli animi loro, et della giustitia: sia statuito, che  
nell'auenire alla ordination delle vltime volontà  
delli infermi, non vi stiano presenti più di due per-  
sone appresso il Nodaro, quai persone siano che  
piacerà all'infermo.

Cap. 81.

- 1 i Nodari siano tenuti à scriuer le vltime volontà in  
volgare, con le parole precise che saranno espresse  
da' testatori, sotto pena di priuatione del loro offi-  
cio in perpetuo.
- 3 Debbano similmente scriuer tutti gli atti giudiciali  
nella lingua volgare sotto l'istesa pena.

Cap. 82.

**C**HI è libero dalla podestà del Padre, &  
suoi ascendenti, ò per la morte loro, ò per emā-  
cipatione, possa testar, et disponer de' suoi be-  
ni, se, essendo maschio, hauerà compiti quattor-  
deci anni, & essendo femina dodeci, se però non li  
sarà interdetto dalle Leggi, ò per delitto, ò altro  
rispetto.

- 2 Può testar anche chi è in podestà del Padre, se sarà  
peruenuto alla età, con licentia del Padre.
- 3 La Donna maritata sia libera dalla podestà pater-  
na, & essendo in età legittima, come supra, possa  
testar senza licentia del padre.

Cap. 83.

**S**ia valido il testamento che sarà scritto per man  
propria del testatore, se il Nodaro che ne sarà  
pregato, & l'hauerà sottoscritto col suo solito se-  
gno, & appresso sarà sottoscritto da tre testimo-  
nij di buona conditione, & fama, che affermino nel  
le loro sottoscrizioni, come il testatore gli ha ri-  
chiesti à sottoscriuer esso testamento, ancora che  
fusse serato, ò secreto.

- 2 Deono i Nodari nelle sopradette loro sottoscrittio-  
ni far mentione delle chiose che sono nel testamen-

to, & se sono in margine, ò tra le righe scriuendole intieramente come stanno.

- 3 Alla publicatione de' testamenti scritti per li Nodari, vi vogliono sette testimonij.
- 4 De' codicilli cinque.

Cap. 84.

**I** Testamenti fatti in tempo di peste, vagliano con tre testimonij.

Et in mancamento di Nodari, ogn'vno possa scriuere la volontà dell' infermo di peste, purchè vi siano presenti almeno tre testimonij che sottoscriuano la scrittura, che in tal caso sarà fatta, affermando d'esser stati presenti quando fu ordinata, scritta, & publicata.

- 2 S'intenda esser la peste in vn loco ogni volta che in detto loco saran morte almanco tre persone, et che da medici sarà giudicato che siano morti di peste.

Cap. 85.

**I** Legati di beni mobili, s'intendano solamente de' mobili à vso di casa, non comprendendo entrate, danari, anelli, colane, ò animali, se non sarà altramente espresso da chi farà il legato.

Cap. 86.

**N** Odari che non habitino in questa Valle, non possano in essa far instrumenti di sorte alcuna, ancora che essi Nodari non habitanti fussero di questa Valle, & fatti non vagliano.

Cap. 87.

**I** L testamento fatto per la moglie alla presentia del marito, sia nullo, & di nissun valore.

Cap. 88.

**C** HI sarà stato Auocato, Procuratore, ò Sollecitatore in vna causa per vna parte, non possa iutrauenir in detta causa contra essa parte, sotto pena di lire cinquanta, che vadano alla Valle, & d'esser priuo per anni diece del suo officio.

Cap. 89.

**I** L Nodaro che publicherà instrumento, sententia, ò altro atto giudiciale, prima che gli habbia scritti, & se poi che gli hauerà scritti, & publicati, vi aggiungerà, ò ve cassarà parola, sia priuo del suo officio in perpetuo, & tal instrumento, sententia, ò altro atto giudiciale sia, & s'intenda esser di nissun valore.

## Cap. 90.

**L** Padre non possa nel suo testamento discredar il figliuolo in tutto della sua facultà, si che nõ li lasci almen la legittima, ma se il figliuolo hauerà messo le mani adosso al Padre con animo di offenderlo, possa il Padre discredarlo in tutto.

## Cap. 91.

**L** A Donna c' hauerà figliuoli, ò figliuole, possa disporre solamente della decima parte della sua facultà à cause pie, il resto sia de figliuoli, et figliuole, ò di loro descendentì. Possa nondimeno la Donna far differenza tra detti suoi figliuoli, & figliuole, pur che à ciascuno lasci la legittima.

## Cap. 92.

**S** E alcuno venirà à morte nella Valle, lasciati dopo se heredi minori di anni quatordecì, à quali nel suo testamento habbia proueduto di Tutori, sia obligato il Console del loco oue saranno essi minori in pena di lire cinquanta, che gli sia tolta, et applicada al suo commune il giorno sequēte alle essequie del defonto, far per lo ministrale intimar ad essi Tutori testamentarij personalmente, che in termine di tre giorni immediate seguenti, debbano ne gli atti del Nodaro del commune accettar, ò refutar

tal tutela nel qual termine se non l' hauerāno accettata s' intēdache l' habbiano refutata, ne più la possano accettare. Nel qual caso, & in caso che l' hauesero refutata nelli atti del Nodaro, & in caso ancora, che il defonto non hauesse testato, debba esso Console in termine di giorni sei doppo le essequie del defonto, fatti cittar auanti di se i più prossimi consanguinei de' minori, à quali ab intestato, ò per testamento spettarà la heredità de detti minori: constituir Tutori à detti minori quelli di detti consanguinei che da esso Console sarāno conosciuti più idonei, & atti: Et se essi consanguinei constituiti Tutori recusaranno senza causa legittima di accettar tal tutela, siano priui essi, et i loro descendentì di ogni successione di detti minori, & de suoi heredi. Nel qual caso, et in caso anche che i consanguinei ò per età, ò per altro fussero inhabili à tal maneggio, debba il Console in termine di altri tre dì doppo i sei dì sopradetti proueder di Tutori idonei, & sufficienti à sopradetti minori.

## Cap. 93.

**D** Ebbano i Tutori costi testamentarij come dati dal Console, subito che habbiano accettata la tutela, giurar nelle mani del Console, di procurar à tutto suo potere l'utile, & il bene de' mino-

ri commessi alla loro tutela, et gouernar con fedeltà la facultà di essi, & in ogni occasione renderne buon conto, & per tal cagione debbano dar iui in giudicio buone, & idonee sigurtà. Et senza dilation di tempo far giusto, & intiero inuentario di tutti i beni mobili, & stabili di essi minori distintamente, & à capo per capo, & ne sia fatto publico instrumento per Nodaros, sotto pena di ducati cinquanta per ogni Tutore che mancherà di far tal inuentario, & che siano applicati la mita al comune, & la mita à minori sudetti: et in tal caso possano i minori domandar, et conseguit da detti Tutori tutto quel che in giudicio col loro giuramento affermaranno creder essere stato ne' suoi beni, & heredità, quando essi Tutori tolsero la tutela.

Cap. 94.

**S**E sarà mossa lite à minori, non possa il Tutore far atto alcuno volontario, ne accordo, o compositione: ma ben debba rispondere in ragione in nome di essi minori accioche essi minori quando saranno usciti di tutela possano deffendere, et proseguir le ragion sue.

Cap. 95.

**S**E il Tutore, o Curatore, maneggerà denari, o mercantia di minori, debba hauer per premio delle sue

le sue fatiche, & industria il terzo del guadagno che farà di detti denari, o mercantia, resti sempre intiero il capitale.

Cap. 96.

**S**E il Tutore sarà suspecto debba esser remosso.

Cap. 97.

**N**ON possa uscìr il minor di tutela fin compiuti i quatordecì anni.

Cap. 98.

**C**ompiti che habbia il minore i quatordecì anni, sia tenuto il Tutore in termine d'un mese restituirli ciò che hauerà hauuto del suo nelle mani così del capitale, come del guadagno spettante al minore, del qual guadagno il minore possa astrenger il Tutore al giuramento.

Cap. 99.

**S**E il minore venirà à morte inanzi i quatordecì anni sia obligato il Tutore in termine d'un mese doppo la morte del minore restituir à gli heredi del minor tutti i beni del minore come supra.

H

## Cap. 100.

**E**T se il Tutore morirà non hauendo reso conto, ne restituiti i beni come supra, gli herede del Tutore, ò loro Tutori siano obligati à render conto, & restituir i beni come supra al minore, in termine di vn mese doppo la morte del Tutore.

2 Non possano li heredi esser astretti dal minore ad altro giuramento che secondo la conscientia loro.

## Cap. 101.

**C**iascuna persona maggior di quatordecimanni che sia in sua podestà così mascchio, come femina, possa constituir Procuratore à litigar giurando essa persona costituente, che hauerà rauto, & fermo ciò che sarà fatto dal suo Procuratore, ne contrauenirà per causa di minor età.

## Cap. 102.

**O**Gni mascchio che sia in sua podestà da quatordecimanni fin' à vinticinque anni finiti, non possa far alcuna obligatione ò alienatione di stabili, senza il decreto del Consolo del suo commune.

## Cap. 103.

**L**A cura de' beni delli absenti sia data alle persone mascchi, ò femine, che ab intestato sono chia-

mate per la dispositione de' presenti Statuti alla successione di essi absenti, & se essi chiamati alla successione saranno minori, ò per altra causa inhabili, debbano i Tutori, ò Curatori di essi inhabili, hauer il gouerno di tali beni, in nome però di essi inhabili.

## Cap. 104.

## DELLE DOTI.

**L**A Donna dotata dal Padre, ò alla quale il Padre nella sua vltima volontà habbia constituita la dote, non possa pretender altro nella sustantia del Padre, che habbia lasciato doppo se figliuoli mascchi.

2 Se la donna non sarà maritata viuendo il padre, ò che il padre nel suo testamento non le habbia constituito la dote, conseguisca la legittima.

3 Se la donna si maritarà inanzi à diecenoue anni senza il consentimento de' suoi, padre, & madre, ò non essendoui essi, senza il consentimento de' suoi fratelli, ò non hauendo fratelli, dell' Auo, ò del Barba da parte di padre, perda la mità di quello che se le spetta di dote.

4 Condutta che è la moglie à casa del marito, le siano pagati i fitti à ragion (ogni anno) di cinque per cento sopra la dote promessale, fin che glie l'hauerà.

ranno data, se non vi saranno instrumenti, ò proue in contrario.

- 5 Se la donna maritata compiti che hauerà i vinticinque anni, starà col marito diece anni continui, senza di mandar in giudicio la sua dote, non la possa più di mandare, ma s'intenda dotata.
- 6 L'obligato à restituir dote, possa dar beni mobili dotali, per la valuta de beni mobili che furono dati in dote.
- 7 Colui à chi vien restituida dote, non possa esser astretto à torre indietro lo stabile che estimato fu dato per detta dote, ò parte di essa.
- 8 Se il figliuolo torrà moglie di consentimento del Padre, se ben il Padre nell'instrumento della dote non obligarà i suoi beni in tutto ne in parte, nondimeno tutti i beni del padre, così presenti, come futuri, s'intendano, & debbano essere obligati alla Nora, & suoi heredi per tal dote. Et se il padre non volesse intrauenire al riceuere la dote, ò à farne l'instrumento, basti che sia cittato personalmente per lo ministrale del suo commune, ò della Valle, à riceuer detta dote, & farne l'instrumento.
- 9 Se il marito abádonarà la moglie, et non la vorrà tenere, la ragion le assigni de' beni del marito, & se ue à lei piacerà per caution della sua dote, & appresso le assigni tanti de gl' altri beni del marito

che con quelli della dote siano à bastanza per lo viuere, & vestire della detta donna.

- 10 La donna che per giudicio della Chiesa sarà separata dal marito per adulterio, non possa dimandar la sua dote. Ma se doppo tal separatione il marito di nouo la torrà in casa, recuperi essa donna le ragioni della dote, et la possa conseguir come potea inanzi la separatione.

Cap. 105.

DE' MANDATI DOTALI.

- 1 I Consoli generali della Valle possano conceder mandati dotali, & non altri Giudici.
- 2 Non si concedano se non sarà prodotto l'instrumento della dote.
- 3 Impetrati, & sigillati siano perpetui.
- 4 I Nodari habbiano di cauarli soldi due per mandato.
- 5 Se in giudicio sarà prodotto mandato dotale, il Giudice auanti à che sarà prodotto, debba cautar detta dote ne' beni stabili del marito, se ve ne saranno, dove piacerà alla donna, secondo l'estimo che sarà fatto da persone pratiche: Et se non vi saranno stabili, si paghi ne' beni mobili secondo l'estimo come supra. Et nascendo controuersia per l'instru-
- 6

62  
mento della dote, o mandato dotale, il sopradetto  
Giudice la conosca, & diffinisca.

Cap. 106.

DELLA NONTIATIONE DE  
NOVA OPERA.

- 1 **S**E alcun fabricarà, o farà fabricar nel fondo suo proprio, o in quel d'altri, possa ogn'vno che pretenderà ragion in detto fondo, o che tal noua fabrica li apporti danno, farli far comandamento per lo ministrale in scritto, o a bocca, che cessi da tal opera. Et debba il ministrale tuor la misura dell'opera fatta fin' all'hora, & tutto quel che da poi detto comandamēto sarà fabricato debitamente, o indebitamente, debba esser destrutto, & rouinato inanzi che il Reo sia amnesso a dir le sue ragioni.
- 2 Non sia necessario a colui che farà comandar sopra la noua opera, prouar per qual persona sia fatto il nouo lauorerio, pur che il nouo lauorerio sia manifesto.
- 3 Se il Giudice sententiarà che la noua opera debba esser destrutta, debba il Reo in termine d'un ~~giorno~~ dapoi che hauerà hauuta notitia di tal sentētia, hauer destrutta detta noua opera. Et nō hauēdola destrutta in detto tempo, il Giudice la faccia subito

63  
7 spaiare a tutte spese di esso Reo, squal paghi anche le spese all'Attore, ne mai più possa far inno-  
uatione in detto luogo.

Cap. 107.

DELLA ESSECVTION  
DELLE CARTOLINE CHE SI  
MANDANO DA VENETIA.

- 1 **I** Consoli generali, & altri Giudici generali, debbano subito che li saranno presentate Cartoline da Venetia contra alcun habitante nella Valle darle effecutione, mandando vn de' suoi ministrali alla casa del debitore a pignorarlo per la summa che sarà nella Cartolina, & spese, & vetando esso debitore che'l ministrale non toglia i pegni, incorra nella pena tassata ne' presenti Statuti contra quelli che vetano i pegni: Et in tal caso il ministrale habbia ricorso all'officio del commune, doue habitarà esso debitore; Et l'officio sia tenuto incontinentemente mandar i suoi Caualcatori insieme con detto ministrale per far detti pegni. Et ricusando il debitor di dar i pegni a Caualcatori, & ministrale, li sia pena tre marchetti per ogni ducato del suo debito
- 2 oltre ogn'altra pena, & spese: Et l'officio incontinentemente faccia la tassa al Cauagliere, con quel nu-

mero di huomini che gli parerà esser necessario contra esso debitore, facendo talmente che detti pegni siano fatti, & consignati al Massarolo del detto commune.

5 Se l'ufficio del commune mancherà di far essequire come supra, il ministrale debba cittar esso officio auanti i Giudici à che sarà stata presentata la Cartolina, per la prima hora giuridica à veder per loro stante detta disobediencia, esser concedute lettere al creditore di far sequestrar per lo suo credito, pene, & spese de' beni del detto commune, & à tutte spese però danni, & interesse dell' officio che hauerà mancato.

6 Habbia il ministrale di suo salario, soldi vno per migliaro, così all' andar, come al ritornar. Et questo oltra il salario tassatoli ne' presenti Statuti.

7 I Caualcatori, & altri che saranno in aiuto à far i pegni, siano pagati secondo le tasse, & ordini de' presenti Statuti.

Cap. 108.

DE' CONTRATTI.

SE nel far vn contratto, ò mercato, saranno dati denari à buon conto, ò come si dice per caparra, detto contratto, ò mercato sia valido, ne si possa rompere

rompere à modo alcuno, ancora che li contrabenti nel far il contratto, ò mercato haessero detto di farne poi instrumento.

Cap. 109.

SE alcun comprerà ò torrà in pagamento beni stabili, & senza torne il possesso, li ristituirà à liuello à colui da che gli hauerà acquistati, sia valido tal contratto, ne possa esser impugnato se sarà celebrato alla presentia, & con l'authorità del Console del loco doue habitaranno essi contrabenti, ò almeno doue habiterà il liuellario.

Cap. 110.

LA donna maritata che habiterà sotto la giuriditione della Valle, possa vender, et alienare i beni peruenuti in lei per qualunque causa, fuori che di dote, con l'interuento del suo marito, & in presentia, & con licentia di due suoi prossimi consanguinei, & non essendoui i consanguinei supplisca la presentia, & la interpositione del decreto del Giudice del loco doue habitaranno essi mariti, & moglie.

Cap. 111.

LA Donna Vedoua possa vender tutti i beni peruenuti in lei come supra, da se senza interuen-

2 to di altre persone. *Possa vender anco la sua dote in caso di necessità col decreto del Giudice doue ella habiterà, qual Giudice habbia à conoscere tal necessità.*

Cap. 112.

9 **N**ON vagliono contratti di sorte alcuna fatti tra marito, & moglie.

Cap. 113.

9 **N**ON vagliano contratti fatti per figliuoli di famiglia, così d'impresiti, mercati, & depositi, come di ogni altra sorte di contratti ne quali restassero obligati essi figliuoli di famiglia, realmente, ò personalmente come principali, ò come sicurtà, senza il cōsenso de loro Padri, ò Aui paterni, ne mai benche siano liberi dalla potestà paterna, possano esser conuenuti per tali contratti.

7 Si eccettuano quei figliuoli di famiglia che habitano separatamente da loro padri, & Aui; Et ancora si eccettuano quelli che habitando con li suoi padri, ò Aui paterni, maneggiano, & negotiano pubblicamente come padri di famiglia, i quali possano contrahere in qualunque modo come gli istessi padri di famiglia.

Cap. 114.

1 **C**HI venderà bestie grosse dandole da huomo da bene, ò senza dir altro, sia obligato tor in dietro dette bestie in termine di vinti di continui se saranno bolse, restine, ò desfilate, ò patiranno di doglia vecchia.

2 Ma se saranno lunatiche, ò orbe, sia obligato à torle in dietro in termine di trenta di continui, & in ogni caso de' sopradetti, subito restituir al compratore tutto quel che hauesse riceuuto da lui per pagamento di dette bestie, ò à buon conto.

3 Le bestie vedute come bestie di fiera, per qual difetto si voglia non si possano ritornar in dietro, ne anche chi le hauerà compre possa pretendere lesion di pretio.

4 Chi venderà bestie di qualunque sorte non si possa reseruar il dominio di esse bestie più di giorni otto immediate sequenti dal di che l'hauerà vendute.

5 Chi venderà vna vacca per pregna, et non sia pregna, sia condannato à pagar lire tre al compratore.

Cap. 115.

1 **L**E donationi tra viui siano di nissun valore da cinque lire in sù, se non saranno celebrate alla presentia, & con l'autorità del Console del comune doue habitarà la persona donante, ò de Con-

soli generali della Valle, & fattone instrumento publico per Nodaro, con la sottoscrizione del secondo Nodaro, & con cinque testimonij di buona fama, nel numero de' quali possa essere il secondo Nodaro.

2 La donation fatta da persona minore di anni vinticinque, cosi maschio come femina sia nulla, ancora che fusse fatta con tutte le sudette solennità, et che anche vi fusse interuenuto il giuramento della persona donante.

Cap. 116.

1 **L**liuellario non possa in tutto, ne in parte trasferir in altri la cosa liuellaria sotto titolo di vendita, donatione, o altra sorte di alienatione, o contratto, senza richiesta, & consentimento del patrone. Et se contrasara ipso iure, la cosa liuellaria ritorni al patrone.

Cap. 117.

1 **L**E diuisioni de beni ne' quali habbiano parte minori di quatordecim anni, si facciano con l'interuenuto de' Tutori di essi minori, & fatte altrimenti non vagliano.

2 Le diuisioni che si fanno buttandoui sopra le sorti, siano valide, ancora che in esse fusse euidente lesione.

3 Se due fratelli, o più staranno insieme, & habbiano

moglie, venendo a diuisione tra loro inanzi ad ogni cosa debbano tuor fuori della facultà commune le  
4 doti delle loro moglie, ne alcuno di essi possa pretendere di hauer guadagnato con la dote della sua moglie cosa alcuna in prò suo particolare, ancora che vi fusse disagualianza grandissima di esse doti.

1 **E**t se de fratelli ve ne fussero chi hauessero moglie, et anche che non ne hauessero, si serui il medesimo, cioè che i maritati habbiano le doti delle moglie loro, che apparerà giuridicamente che siano venute in casa, & niente altro per conto di dette doti.

Cap. 118.

DE' SOZZI.

1 **N**E sozzi di bestie, non sia obligato il Sozzauolo in tutto, o in parte al pagamento delle bestie, ma sia tutto il danno del patrone se morirano per caso fortuito.

2 Se moriranno per colpa, o difetto del Sozzauolo, sia tenuto esso Sozzauolo a pagar la metà della valuta di esse bestie al patrone.

3 **D**ebba il Sozzauolo portar al patrone le pelli delle bestie morte, se non fussero state deuorate da' lupi, o altri animali simili.

4 Sozzi di pegore non si possano far più di due anni.

- 5 Se parta la lana per mità.  
 6 Sia obligato il Sozzauolo alleuar tutti i parti.  
 7 Sozzi di Capre non si possano far più di tre anni.  
 8 I Capretti si partano egualmente.  
 9 Habbia il patron la decima parte del formaggio.  
 10 Sozzi di Vacche non si possano far più di tre anni.  
 11 I Vitelli si alleuno, ò si partano egualmente.  
 12 Habbia il patron il quinto del formaggio.  
 13 Nel fine de sozzi si partano le bestie che saranno restate con li parti loro per mità.  
 14 Dabba il Sozzauolo farne i capi, & il patron habbia la elettion di tuor via.  
 15 I sozzi fatti altramente siano illiciti, & inualidi.

## Cap. 119.

- 0 **N**elle mercantie che si fanno di compagnia nelle quali l'vn metterà il danaro, et l'altro la fatica, & la industria, si parta il guadagno nel modo che saranno restati d'accordo. **M**a perdendosi del danaro, & non proceda per malitia, ò d'apocaggine di che lo maneggia, sia la perdita integramente del patron del danaro. **S**e la colpa sarà di colui che lo trafficherà come supra, sia anche suo il danno.  
 A Sia obligato chi torrà à maneggiar danari d'altri à guadagno, renderne buon conto minutamente, &

distintamente al patron del danaro, & anche torre il sacramento à posta per posta se così vorrà detto patrone.

## Cap. 120.

DELLI EDEFICII CHE SONO DI  
C O M P A G N I A.

- **S**E due, ò più persone haueranno di compagnia vno Edificio di Focina, Follo, Rassega, et simili, debbano tutti concorrere per la rata alle spese necessarie al detto Edificio. **E**t se facesse bisogno far canali, ruote, mantici, incudini, trauade, & simili, ò racconciarle, ò far altra cosa necessaria per mantenimento di detto Edificio, non accordandosi à farlo di compagnia, possa ogn'vno di essa compagnia proueder à tal bisogno spendendo del suo, ancora che gli altri non contentino: ma prima che in noui cosa alcuna dee far che da periti che siano dati per la ragione sia conosciuto, & dechiarito che per l'uso, ò conseruatione dell' Edificio fa bisogno far tal spesa: poi faccia il miglioramento necessario, qual fatto i compagni non possano pretendere di vsar detto Edificio nelle parti dependenti da esso miglioramento, ma chi hauerà fatto il miglioramento lo goda in esse parti senza pagarne fitto alcuno à compagni, fin tanto che non li haueranno pagato in effetto la portione che se spetta ad essi

- di tal miglioramento secondo che sarà conosciuto, & giudicato da periti che siano dati dalla ragione
- 3 come supra. Quai periti habbiano consideratione all'essere in che si trouarà il miglioramento, quando faranno il loro giudicio, et non à quel in che era quando fu fatto di nouo: & stimino solamente in detto miglioramento quel che sarà vtile, et necessario, & niente altro.

## Cap. 121.

- L**E intramezature delle case si debbano far di muro, se le parti non saranno d'accordo altrimenti, in egual parte di fondo, & à spese comuni.
- 2 Se l'vna parte non consentisse à far detto muro, possa l'altra farlo far come supra, ma però à sue spese, et finito che l'habbia la ragion le cōceda la executione contra l'altra parte per la mità delle sopradette spese senza altra cittatione.
- 3 Il simile s'intenda di Edeficij à seruitù di possessione, & d'ogni altra sorte di Edeficij che si possono intramezare di ragione, cioè se l'vna parte di vno Edeficio non fusse obligata alla seruitù dell'altra, & perciò non si potesse serare.
- 4 Si serui l'istesso ne cortiui saluo vt supra.
- 5 I muri diuisorij de' cortiui, non possano esser alti più di sei brazza da terra, se il fondo sarà eguale da ambe due

be due le parti, ma se dall'vna parte sarà alto assai più che dall'altra, faccian le parti come le parerà meglio.

- 6 Se l'vn sarà patron della parte inferiore d'vna casa, & l'altro ò più della parte, ò parti superiori, debbano egualmente tutti contribuir alle spese del copertume di tutta la casa, & facendo bisogno possa l'vn spendere in detto copertume, & la ragion gli conceda la executione contra gli altri senza altra cittatione per la parte che ad essi toccherà di detta spesa.

## Cap. 122.

## DE' FORNI DA FERRO.

- O**Gni volta che si vorrà metter ordine di dar acqua à vn forno da ferro, debba il Massaro della compagnia far chiamar tutti i compartecipi di detto forno: Et quel che sarà concluso circa ciò per detti compartecipi, ò per la maggior parte di loro s'essequisca.
- 2 Se vn compartecipe mancherà di far la sua parte delle spese à metter in ordine il forno talmente che se si possa dar acqua, & lauorare, & à metter la robba di compagnia in presura, chi spenderà, & metterà robba per lui, si debba pagar nelle hore di quel che hauerà mancato secondo la liquidatione

K

che sarà fatta dalla compagnia, o maggior parte di essa, del pretio così delle hore, come della robba messa come supra.

- 3 Pagato che sarà il creditore resti al patrone la sua parte del forno libera, & ne possa disponer come à lui parerà, menandoli per se, o dandoli ad altri.
- 4 Se egli non ne disponerà, la compagnia nel fin della presura glie ne debba far conto secondo la liquidatione supra.
- 5 Se quel che spenderà, & metterà robba per altri non compirà di pagar si in quella presura, si paghi nelle seguenti.
- 6 Se più persone della compagnia spenderanno, o metteranno robba per vn' altro in vna istessa presura, si debbano pagar ciafcuno per rata, buttando le sorti, o facendo in altro modo.
- 7 Se l'vno hauerà speso per alcuno in vna presura, & altri per l'istesso in vn' altra, chi sarà anteriore in tempo sia anche primo à pagar si.
- 8 Se si abbruggiarà il forno, rouinarà il canicchio, si guastarà l' Aiguale, o caderà la ruota, o seguirà altro caso fortuito perche il forno vada giù, la compagnia sia tenuta à refar, & restorar colui che sarà nel forno, del danno che patirà per la robba che gli remanerà nel canicchio.
- 9 Ma se per buttar cattiuu robba nel canicchio, o per

che i ministradori habbiano cargato troppo, o per altro modo che non sia fortuito, andará giù il forno, sia il danno di colui che hauerà la robba nel canicchio, qual sia anche tenuto à pagar, o far conto dell' hora alla compagnia.

- i<sup>o</sup> Se colui che farà ferro, o altri della sua famiglia ardirà di buttar vena nel canicchio, gli sia pena soldi vinti per badile di vena, che siano la mita dell' accusatore, et la mita della compagnia. Et oltre di ciò se per tal disordine il canicchio s'inghierasse, si che il forno ne andasse giù, debba pagar alla compagnia per li suoi danni, & interessi lire ducento. Et in tal caso il Padre di famiglia sia obligato per ogn' vno della sua famiglia.
- ii Se alcuno romperà lo aiguale, o ne torrà fuora l'acqua, o farà altro, onde il forno ne patisca, sia condannato in lire cinquantaquattro, che vadano alla compagnia, & à pagar il danno in doppio à colui che hauerà la robba nel canicchio, da esser liquidato dal maestro, o da quel che in luogo del maestro sarà su' l' forno col loro giuramento. Et anche à ritornare alla compagnia lo aiguale, o altro che hauesse rotto, o mosso, subito nell' esser suo di prima.
- iz Non si possa incantar ferro grosso, ne minuto, ne altro che sia della compagnia, se non saran chiamati tutti i compartecipi di essa, & anche se tutti, o

la maggior parte d'essi non saranno presenti à tale incanto, & alla liberation di esso.

Cap. 123.

**A** Vocato, Nodari, & Soldati, non possano far sicurtà.

Cap. 124.

**D** Que più sicurtà saranno obligati principaliter, & insolidum, se il creditore si pagarà ne' beni di vno di essi, possa esso che hauerà pagato, andar contra gli altri obligati come supra, & farli pagar per la rata. Et questo s'intenda quando il principal debitore non hauesse il modo da pagare, ma se questo hauerà il modo, colui che hauerà pagato debba proceder di ragione contra esso principal debitore.

Cap. 125.

**I** L patrō che affittarà casa à certo tempo, non possa discacciarne il fittauolo fin' à detto tempo, eccetto in questi tre casi, cioè, se si menasse vita dishonesta in detta casa, ò che il patron la volesse per sua habitatione, ò che volesse farui fabricar dentro.

Nel secondo, & terzo de quai casi sia statuito.

- 2 Che se'l patron discacciarà il fittauolo perche egli la voglia per sua habitatione, sia obligato esso patrone habitar nella casa almen per vn' anno, sotto pena di pagar al fittauolo quel tanto che pagaua il fittauolo à lui di fitto all' anno di tal casa: saluo se il patron per giusta, & ragioneuol causa non lasciasse di habitarui dentro inanzi alla fine dell' anno, qual causa sia conosciuta per lo Consule della terra oue sarà la casa.
- 3 Et che se il patron vorrà discacciar il fittauolo per volergli fabricare, non possa discacciarlo, se la fabrica che vi vorrà fare non sarà tanto importante, & necessaria che la non si possa differire fin alla fine della locatione senza danno, ò pericolo. Il che sia conosciuto dal Consule.
- 4 Ne lo possa discacciare p volerui far dentro vn' uscio, vna fenestra, ò vn muro, et simili cose, ma sia di tal sorte la fabrica che vi vorrà fare, che para al Consule honesto, & ragioneuole che il fittauolo la voti, & n' esca.
- 5 Et se il patron dapoi che hauerà discacciato il fittauolo commetterà fraude, non facendo fabricare, come, & quando hauerà prima detto, sia condannato à pagar al fittauolo il fitto d' vn' anno come supra.
- 6 Se il patron per vn mese inanzi il fine della locatione

non farà intimar, & comandar al fittauolo per lo ministrale, che al termine predetto debba vscir della casa, non glie la possa torre, ma li resti per vno altro anno.

Et il medesimo s'intenda di anno in anno.

7 Et all'incontro se'l fittauolo per vn mese auanti il termine non hauerà fatto per lo ministrale denontiarlo al patrono, non possa lasciar la casa, ma s'intenda che la location duri vn' altro anno, ne il patron possa mai discacciar il fittauolo, ne il fittauolo lasciar la casa, se non sarà stato intimato, o denontiato nel fine d'vna locatione à instantia d'vna delle parti il modo sopradetto.

8 Possa nondimeno il fittauolo affittar la casa in tutto o in parte ad altri che siano persone da bene, pagando pero esso il fitto.

9 Si serui l'istesso nelle affittanze, o manentie di possessioni, cioè, che il patron non la possa torre al fittauolo, o manente, se auanti san Martino vn mese non gli hauerà fatto intimar come supra. Ne il massaro, o fittauolo possa lasciarla se non hauerà fatto denontiar al patron come supra: ma si vada continuando di anno in anno la locatione, o manentia, fin che l'vna delle parti hauerà fatto denontiar all'altra il modo sopradetto.

## DEL FABRICARE.

CHI vorrà fabricare in confin d'altri, non possa far finestre, vssi, ne busi di sorte alcuna, ne far piouer verso il confinante, se non starà col muro per vn braccio, et mezo dentro da suoi termini, & più se più si estenderà il copertume, facendo ogn'vno piouer, & conseruando le acque su'l suo.

## DEL PIANTAR ARBORI.

1 Ogni sorte di arbori che sopra terra siano alti più di cinque brazza, non si piantino, ne piantati si tengano appresso cortiui, horti, & Edeficij per brazza sedeci, & si debbano tagliar à spese del patron del cortiuo, horto, o Edeficio, à che saranno vicini, qual anche debba pagar il pretio dell'arbore al patron di esso secondo l'estimo che ne sarà fatto per huomini pratici col loro giuramento, hauuta consideratione così al fruto che se ne caua, come al valor dell'arbore.

2 Et se il patron dell'arbore non lo vorrà dare per lo pretio che sarà stimato lo tenga per se, ma però si faccia gettar per terra à spese come supra.

## DELLE PRESCRITZIONI.

- I** Beni mobili s'intendano essere prescritto per lo continuo, & quieto possesso di tre anni.
- 2** Ciascuna cosa stabile sia prescritta per colui che la possiede con giusto titolo, et bona fede, nello spatio di anni diece tra presenti, & vinti tra absentis.
- 3** Et s'intendano presenti, se colui à fauor del quale corre la prescrizione, & quello contra il quale la corre habitaranno per detto tempo in *V*aldisabbio: et si intendano absentis se le parti, ò vna di quelle habitarà fuori di essa *V*alle in detto tempo.
- 4** Il simile s'intenda di ogni attione, così reale come personale.
- 5** Quelli che possederanno con buona fede stabili, ma senza titolo, prescriuano nello spatio di anni trenta.
- 6** Il possessor di mala fede giamai non prescriua.
- 7** Massari, manenti, ò fittauoli, non possano acquistare giamai ragion alcuna ne' beni che tengono a Massaro, ò à fitto per quanto si voglia corso di tempo che gli haueffero posseduti.
- 8** Ne similmente i liuellarij acquistano ragion alcuna ne' beni liuellarij per corso alcun di tempo che fussero restati di pagar i lielli, anzi possano sempre essere

essere essequiti così per li lielli non pagati come per la sorte.

- 9** Non corra prescrizione alcuna contra i communi, per li beni che li vengono vsurpati, ò posseduti senza titolo.
- 10** Non corra prescrizione contra minori di anni vinti cinque.
- 11** Non corra prescrizione contra *N*odari per mercede de instrumenti che non siano dati fuora.
- 12** Non corra prescrizione contra donne *V*edoue nel tempo che staranno insieme con li heredi de' loro mariti.
- 13** Non corra prescrizione à fauor di falliti, ò fugitiui, ne contra i creditori loro.
- 14** Quelli c'haueranno crediti per vigor di scritto priuato, passati diece anni doppo il termine posto in detto scritto, non possano più dimandar detti crediti se i debitori serāno della giuriditione della *V*alle.
- 15** Le preserittioni vengano interrotte per dimanda, ò comandamento, ò cittatione fatta in giudicio.
- 16** Per li beni venduti con beneficio di riscoderli per l'istesso pretio, scorso il tempo, & fatta intimazione à instantia del compratore al venditore che recuperi detti beni sborsando il pretio in termine di giorni quindeci, non si restituisca il venditore più in termine di riscoderli, se non vi sarà stato al tem-

17 po del contratto vn terzo di lesione / qual lesione non si possa pretendere, se al tempo della vendita furono stimati essi beni per huomini idonei con giuramento.

Cap. 129.

**A**lcuna consuetudine che non sia scritta nel presente volume di Statuti, non si habbia per consuetudine, ne à modo alcuno si offerui.

Cap. 130.

**D**oue si fa mention di denari in questi Statuti, s'intenda secondo il corso di essi denari che si costuma in questa Valle, cioè il soldo è di sei quattrini, la lira di vinti soldi, il ducato di tre lire.

Cap. 131.

**P**ersona alcuna, ò commune di Valdisabbio non possa renontiar ad alcun Statuto descritto nel presente volume di Statuti: Et ogni renontia fatta come supra non vaglia à modo alcuno, quantunque vi fusse interuenuto il giuramento, qual in tal caso si presuma essere, et habbiasi per nullo, & per forza, & con inganno e storto.

Cap. 132.

**I**mmuni che partono legne debbano farne far i colonelli per persone pratiche con ogni diligentia,

& fatti i colonelli non vi buttino sopra le sorti per li otto giorni seguenti, nel qual tempo se gli interessati pretenderanno grauame in detti colonelli, possano farli reuedere, mettendo gli interessati vno stimadore, & il commune vn' altro, non mettendo però delli stimadori che gli hanno fatti: Et se gli stimadori messi non si accorderanno, si elegga vn terzo: Et se le parti fussero discordi ad eleggerlo, glie lo diano i Consoli generali della Valle: Et all'estimo che da essi stimadori, & terzo, ò da due di loro sarà fatto col loro giuramento si stia,

2 Si paghino i secondi stimadori, & anche il terzo se vi intrauenirà per mità da ambe le parti.

3 Se gli interessati non si grauaranno ne' detti otto giorni, il commune à suo arbitrio faccia buttar le sorti sopra detti colonelli: ne più alcuno si possa dolere, ò pretendere lesione in essi colonelli, ancora che vi fusse in doppio, & più.

Cap. 133.

DELLE STRADE.

**L**a strada regale, che è quella che si parte dal Caffaro di qua dalla terra di Lodrone, & passati i cõfini di Anso vā per lo fondo della Valle fin' à Barghe, & indi vā à Presee, & poi segue

L ij

andando verso Brescia fin' à confini della Valle, non possa esser larga manco di brazza sette in loco alcuno, così nelle terre, come fuori. Et doue si troua esser di più non si possa restringere.

- 2 Il simile s'intenda, & faccia della strada che si parte da Barghe, & va verso Salò fin' à confini di Riuiera.
- 3 I Ponti che sono à seruitio delle strade regali si mantengano secondo il consueto.
- 4 Le strade publiche, & le comuni, siano larghe brazza sei, et se si trouano di più non si possano restringere.
- 5 Le strade regali si debbano accomodar, & mantener à spese della Valle, eccetto che nelle terre nelle quali i communi di esse terre debbano acconciarle, & mantenerle.
- 6 Le strade publiche siano acconcie, & mantenute da' communi che le vsano iusta il solito.
- 7 Le strade communi si mantengano da communi, si che se ne possa disbrigar commodamente i boschi, & altri beni communi.
- 8 Del mantemir ingressi si serui il solito.
- 9 Et similmente de' sentieri.

Cap. 134.

**P**ontili, Pozoli, Forni, & altre cose simili fuori de' muri che confinano alle strade regali debba-

no esser alti dalle strade brazza diece, & se saranno di manco si debbano buttar giù.

- 2 Non si possa fabricar tra l'vna casa, & l'altra sopra le strade regali senza licentia del commune di che è la terra doue si volesse far tal fabrica, & con licentia debba tener alta da terra detta fabrica brazza dodeci.
- 3 Se le strade oue si volesse fabricar sopra, saranno publiche, si debba star alto da terra brazza otto con licentia però come supra: & ciò che sarà fabricato sopra strade regali, o publiche altramente, vada distrutto.

Cap. 135.

**O**gni vn'vodi alle strade potendosi commodamente, & non potendosi vada dal manco danno di particolari: Ma se vi sarà scrittura publica che dechiari per donde si habbia ha vodare quella si essequisca.

Cap. 136.

**I**n ogni commune di Valdisabbio siano eletti, & deputati due huomini idonei, & di buona fama, che toglino la protettione de' pupili, Vedoue, & di altre miserabili persone, che ne haueranno bisogno, & comparano in giudicio per loro: Et detti due huomini durano per vn' anno: Et due mesi inanzi che finisca detto anno, ne siano eletti altri

due che succedano in tal officio, & così di anno in anno.

Cap. 137.

**S**ia pena à chi tenerà aperta bottega in giorno di festa comandata, ò che si serui per consuetudine, soldi cinquanta per volta, sia la mità dell' accusatore, & la mità del commune.

Cap. 138.

**I**nstrumenti publici, ne scritti in materia di contratti fatti di notte, non siano validi.

Cap. 139.

**I**n ogni commune della *V*alle, si facciano due *C*auallieri sopra le vittouaglie, & sopra tutte le cose che si vendono à peso, ò à misura, & anche sopra le strade, quali con ogni diligentia attendano all' officio loro, & durino vn' anno.

2 Sia pena à ciascun commune lire quindice per ogni mese che staranno senza detti *C*auallieri, & vadano la mità alla *V*alle, & la mità all' accusatore.

3 Siano obligati i *C*auallieri almen vna volta la settimana, dar il calmedro à tutti quelli che vendono pane, vino, & carne à minuto: qual calmedro debba essere messo in scritto sù gl' vschi, ò porte, doue si vendono tali robbe à minuto: talmente che possa es-

ser visto, & letto da ogn' vno: sotto pena di lire cinque per *C*aualliere, & volta, che mancheranno di dar il calmedro come è sopradetto, la mità dell' a qual pena sia del commune, & l' altra mità dell' accusatore.

4 Quanto al calmedro della carne di latte, debbano i *C*auallieri dar il giuramento del costo à quelli che le vorranno vendere, et sopra quello darli il calmedro in questo modo.

Si aggiunga al pretio delle carni da latte, cioè, *V*edelli, *A*gnelli, & *C*apretti morti, & aperti, soldi otto per peso, & sopra tutta detta summa se li dia il calmedro.

5 Se si giustificarà che quelli che vendono carne non hauessero col loro giuramento detto il vero pretio delle carni da latte, perdano la carne, qual sia de' *C*auallieri, & siano condannati in lire sei per bestia, che siano del commune.

6 Non si possano dar giunte di piedi, teste, cuori, ò polmoni, à carne di sorte alcuna, fuori che alle lonze di *V*edello, alle quale si dia vn piede dell' istesso *V*edello netto, & senza ongie per lonza.

Il piede s' intenda fin' al ginocchio.

7 Le carni di *C*astrato, di *P*egora, *C*aiuro, *C*apra, *B*ecco, *M*ontone, si vendano secondo il calmedro che gli sarà dato da *C*auallieri.

8 Si vendano similmente le carni grosse secondo il calmedro che li sarà dato da Cauallieri, hauuta consideratione, & alla età della bestia, & alla qualità della carne.

Cap. 140.

**Q** Velli che togliono ha far carni ne' comuni, debbano hauerne almeno i sabbati, quando le settimane sequenti si mangia carne, quanto farà bisogno per li habitanti ne' suoi comuni,

2 Sotto pena di lire tre per volta, che ne saranno trouati senza in detti sabbati; & la mità della pena sia dell' accusatore, & l'altra mità del commune, ma se i Cauallieri accusaranno sia tutta la pena del commune.

3 Debbono darne à tutti per lo pretio limitato, non hauendo rispetto ad altro che ha seruir, & spedir la gente secondo che prima domandarà.

Cap. 141.

**N** Essun possa metter le mani sopra carne che sia attaccata alla Beccaria, ma volendone la domandi all' Hoste, ò Beccaro, sotto pena di soldi vinti per volta, da essere applicada come profissimamente sopra.

Cap. 142.

**N** On si possa vender carne di bestie morte da se, ò che per essere amalate siano state morte, sotto

sotto pena di lire diece per bestia, da essere applicada come sopra. Et la carne sia abbruggiata, ò gettata ne' fiumi.

Cap. 143.

**I** L pretio del fromento si debba torre nel Borgo di Bressa, ò à Salò doue sarà miglior mercato, & la vettura sia tassata secondo la distantia de' luoghi: Et appresso si aggiunga al pretio, & alla vettura soldi due per quarta, & sopra tutta la summa si dia il calmedro.

Cap. 144.

**I** L Pristinaro, & altri che faran pane da vendere, debban dar lire vinticinque di pane di bella bianchezza, ben leuato, ben cotto, et ordinato per ogni quarta di fromento.

2 Siano obligati i Pristinari, et altri che venderan pane, hauer del pane di fromento di bella bianchezza, & ben leuato, & ben cotto, & alla pesa secondo il calmedro che li sarà dato da' Cauallieri, in pena di soldi vinti per volta che non ne haueranno, la qual sia applicada come sopra.

3 Se haueranno impastata farina di fromento, non cadano in pena, benche non li haessero pane.

4 Se il pane che venderanno non sarà alla pesa iusta il calmedro datoli, sia perso, et dispensato à poveri.

5 Se il pane non sarà leuato, et cotto honestamente ben-

M

90  
che sia alla pesa, sia tagliato tutto, & lasciato all' Hoste, ò Pristinaro di che sarà la mità, & la mità data à poueri.

Ogni volta che Hosti, ò Pristinari non permetteranno che i Cauallieri pesin il pane, ò nō li voranno aprir camare, ò altri luoghi, & casse, ò coffani, & forcieri, essendoli comandato da essi Cauallieri, cadano in pena di lire cinque, che siano vn terzo de Cauallieri, & gli altri due terzi del commune.

Cap. 145.

Hosti, & Caneuari non debbano, ne possano tener vini da vendere, che non siano tolti dalla Corona, & dalla cima di Magno in giù in pena di soldi tre per boccale di vino che vendessero che non fusse tolto come sopra: qual sia la mità dell' accusatore, & la mità del commune.

Cap. 146.

Vallio, & Prendalio siano de' luoghi prohibiti.

Cap. 147.

Hosti, et Caneuari che metteranno acqua nel vino che vendono, cadano nell' istessa pena da esser diuisa come sopra.

Cap. 148.

Costando il vino noue lire il carro alle caneue di prima compra, si debba dar in Valle per

91  
denari cinque il boccale, et da lire noue fin' à vinti quattro per ogni tre lire cresca vn denaro al boccale: Da lire vintiquattro in sù, cresca vn denaro il boccale per ogni quattro lire.

Cap. 149.

Se i Caneuari venderanno vino, et gl' Hosti vino, ò carne più del calmedro che li sarà dato, cadano in pena di soldi cinque p' lira di carne, & per boccale di vino, da esser partita come sopra. Et i Cauallieri guadagnino detta robba venduta più del calmedro, à danno però dell' Hoste, ò Caneuaro che l' hauerà venduta.

Cap. 150.

CHI venderà vin guasto à minuto, cada in pena di lire tre per boccale da esser partita come sopra si è detto.

Cap. 151.

Hosti non debbano lasciar giocar persone di sorte alcuna nelle Hosterie dappoi che il dì sarà finito, cioè, che il Sole sarà andato giù sotto pena à ciascun Hoste di lire vinti per volta, & la mità sia dell' accusatore qual sia tenuto secreto, et l' altra mità del commune.

Cadano nell' istessa pena i Caneuari, se lasciaranno giocar nelle caneue nel detto tempo, qual sia partita come supra.

M ij

Cap. 152.

**N**on si dia fede à libri di Hosti, Pristinari,  
ó Caneuari, da soldi vinti in su.

Se non haueranno scossi i suoi crediti in termine di due anni dal dì che gl' haueran fatti, non li possano più scoderli: ma se haueran fatto qualche atto di ragione in detti due anni contra il debitore, habbiano termine anche vn' altr' anno.

Se il credito sarà scritto su' l' libro per man del debitore, & sottoscritto p' due testimonij, li sia data fede per ogni summa, & possa scodere tal credito intra diece anni continui dal dì che sarà stato scritto.

Cap. 153.

**C**hi venderà robba à pesa, ó à misura, con pesa, ó con misure che non siano giuste, cada in pena di lire cinque per volta, & di rifar detta pesa, ó misura.

Cap. 154.

**P**ossano i Cauallieri pesar, & misurar la robba subito che è venduta, ma se il compratore l' haue-  
rà portata à casa, non ne possano più far inuen-  
tione.

Cap. 155.

**P**roueda la Valle che vna volta l' anno le pese,  
& misure siano aggiustate, & bollate per tut-  
ti i communi di essa.

Qual prouision fatta, chi poi ne vsarà che non sian bol-  
late, & giustate, sia condannato in lire diece.

Cap. 156.

**N**on si possa far ledame nelle strade rega-  
li, ó publiche, ne teneruene, in pena di lire cin-  
que per volta, à chi ve ne farà, ó tenerà: la mi-  
tà sia dell' accusatore, & la mità del commune,  
& i Cauallieri siano tenuti accusare.

Il simile s' intenda di chi portarà, ó metterà prede, ó  
sporchezze nelle strade anche comuni.

Cap. 157.

**C**hi volgerà acque sopra strade di sorte al-  
cuna, cada in pena di lire tre, da esser partita  
come ospira, & anche à sue spese debba rifar la  
strada in buona forma.

Cap. 158.

**O**gn' vno sia tenuto à mondar, et gabbiar le ce-  
se su' l' suo ne' luoghi che confinano alle strade  
due volte all' anno, cioè di Maggio, & di  
Agosto, sotto pena di soldi diece per volta, che  
vadano come sopra.

Cap. 159.

**N**on si possano far secchiari, ne necessarij che  
si vadino su' le strade, in pena di lire cinq; per  
ogni secchiaro, et necessario, et fatti siano a-  
stoppati à spese di che gli hauerà fatti fare.

## Cap. 160.

**C**HI hauerà solaro sopra fondo, ò solaro d'2 altri non possa gettar sporchezze, ò acqua dalle sue finestre in strada, ò al basso in danno di quel che habita di sotto, in pena di lire tre per volta che vadano all' offeso.

2 Similmente che habita sotto, non possa far fuoco che affumenti il solaro, ò le finestre di che stà di sopra, ma debba hauer il suo camino che meni il fumo, altrimenti cada in pena di lire tre ogni volta che offenderà col fumo quel di sopra, da esser dati all' offeso.

## Cap. 161.

**A**lle possessioni confinanti alle strade regali, se non vi saranno tra esse possessioni, & strade muri, fosse, ò riue che riparino che non vi possano entrar bestie, si debbano far le cese al principio di Marzo di ciascun' anno, et manteneruele fin per tutto Ottobre, sotto pena di soldi cinque, che vada à Cauallieri sopra le strade. Et mentre non vi sarà cesa, non sia pena alcuna à chi entrerà in detta possessione, ne à chi vi darà danno.

## Cap. 162.

**C**HI venderà panni bassi di lana à minuto, che siano alti manco d'vn braccio, debba rifar in longhezza quel che mancherà in altezza, & se

mancherà di rifarlo, & lo scauezzi fuora, cada in pena di soldi cinque per braccio, che vadano al compratore, et di più debba anche rifar il panno come sopra. Et debba restituir i suoi denari al compratore togliendo indietro il suo panno.

2 Panni di lana di ogni sorte debbono esser misurati per schena, sotto la pena sopradetta.

## Cap. 163.

**O**Gni commune sia tenuto à far de Campari, così per guardia delle possessioni, come de' boschi cōmuni, et di particolari, che diano sicur-

2 tà come sopra. Et se alcun cōmune mancherà di far detti Campari, sia esso cōmune tenuto à pagar in doppio ogni dāno che fusse dato nelle possessioni, et boschi situati su' l territorio di detto cōmune à patroni de' luoghi dāneggiati secondo l' estimo che col loro giuramento sarà fatto dalli stimadori che in tali casi eleggeranno i Consoli generali della Valle.

## Cap. 164.

## DELLE PENE DE' DANNI.

**A**Chi anderà à piedi dalla Madonna di Marzo alla fin d' Ottobre per l' altrui possessione non hauendo ragion d' andarui, sia pena soldo vno per volta, & per persona.

- 2 Et à cauallo soldi due.
- 3 A che con carri soldi cinque per carro, & volta.
- 4 Si eccettua quando le strade sono rouinate dalle acque, ò sono per altro modo guastate, si che commodamente non si possano vsare, perche in tal occasione si possa, & sia licito andare per le possessioni confinanti à esse strade senza pena.
- 5 A che entrerà in horto, ò bruolo d'altri che sia serrato di muro, ò cesa, sia pena soldi quaranta di giorno, & il doppio di notte: la metà della pena sia del commune, & l'altra metà dell'accusatore: Et il patrone, & ogn'altra persona che sia in età legittima possa accusar col suo giuramento.
- 7 Et se in detti horti, ò bruolo, torrà vua, ò frutti di qualunque sorte, li sia doppia pena di quel che è à torne nelle possessioni.
- 8 Chi cimará fromento, miglio, ò panico, cada in pena di vn soldo per spica di fromento, manza di miglio, & panocchia di panico.
- 9 Chi torrà nell'altrui possessioni vua, sia condánato in soldo vno di giorno p gratta, & il doppio di notte.
- 10 Chi torrà raue, pomi, peri, castagne, noci, et frutti di ogn'altra sorte nell'altrui possessione, cada in pena (se hauerà sacco, zerletto, ò cauagno, ò ne hauerà in bugarol, ò geda) di soldi cinque, ma non hauendo solamente d'vn soldo.

La pena

ii La pena di notte sia di tre lire.

Cap. 165.

**S**E dal primo di Marzo fin per tutto Ottobre bestie grosse saranno ritrouate in prati, ò in campi che non siano del patron di esse bestie, à dar danno con guardia, ò senza, vi sia pena di giorno soldi cinque per bestia, & volta, & di notte soldi vinti.

2 Se bestie minute à dar danno come sopra (non comprendendo in bestie minute Capre, ne porci) se sarà di di vn marchetto per bestia, & volta, & di notte soldi due.

3 Se sarà Capra soldi tre di giorno, et il doppio di notte per volta, & bestia.

4 Se sarà Porco soldi sei per volta, & bestia.

5 Ma dalla fin d'Ottobre fin per tutto Febraro non vi sia pena se non la metà.

6 Le pene di danni di notte siano il terzo dell'accusatore chi accusará col suo giuramento.

Cap. 166.

**C**HI darà danno in smerse di communi, ò di particolari persone che non habbiano tre butate, ò crescimenti, cioè che non siano passati tre anni da che vi fu tagliata la legna, in ogni tempo dell'anno vi sia pena, se saranno bestie grosse soldi cinque per bestia, & volta.

2 Se saranno Capre soldi quattro per volta, & bestia.

N

- 3 Le smerse siano riseruate se non le prime due buttate dalle pegore, et castroni, et se in dett o tempo vi andara nno vi sia pena soldi due per bestia, & volta.
- 4 Le bestie grosse, et capre, passati i tre anni, et le pegore, et castroni passati i due come sopra, se daranno dāno in boschi si paghi solamēte il dāno in doppio.
- 5 Le sopradette pene di danni dati per bestie, s'intendano quando le bestie sono di persone habitanti ne' cōmuni sù la corte, ò territorio de' quali saranno i beni oue sarà dato il danno.

Cap. 167.

**M**A se vn c' habitarà in vn commune darà dāno con bestie in possessioni, ò bosco che sia sù la corte d'vn' altro commune, in ogni tempo dell'anno siano dupliccate le pene sopradette.

- 2 Et di piū se andarà in boschi con bestie grosse doppo le tre buttate delle smerse, vi sia pena soldi tre per bestia, & volta.
- 3 Se con capre il medesimo.
- 4 Se vi anderà con pegore doppo le due buttate, vi sia pena vn marchetto per bestia, & volta.

Cap. 168.

**S**E pollame darà danno in possessioni, il patron del pollame sia tenuto à pagar il danno in doppio.

- 2 Et se in horti, ò bruoli che siano ferrati, si paghi il danno in quadruplo.

Cap. 169.

**C**HI farà patuzzo, ò foglia nell'altrui possessione, ò bosco, cada in pena di soldi due per cauagnola, & soldi quaranta per carro.

Cap. 170.

**I**Communi possano mettere quelle pene che à loro parerà, così à forestieri, come à terrieri per li patuzzi, & foglie de' boschi di essi comuni, purchè non eccedano la sopradetta pena.

Cap. 171.

**L**E pene de danni dati oue non è specificato altrimenti vadano al commune oue è dato il danno.

Cap. 172.

**C**Olui che darà danno, ò che sarà patron delle bestie che daran danno, oltre il pagar le pene limitate per li presenti Statuti, sia obligato ha pagar il danno dato in doppio al patron del luogo oue sarà dato il danno.

Cap. 173.

**L**I stimadori de' comuni col loro giuramento debbano stimar i danni.

Cap. 174.

**C**HI romperà l'altrui cesa, se sarà di horto, ò bruolo, paghi soldi diece, se sarà d'altra possessione soldi cinque.

N ij

Cap. 175.

**C** Hi portarà via l'altrui cesa paghi diece soldi.

Cap. 176.

**C** HI tagliarà, ò sterperà viti d'altri, ò arbori di sorte alcuna fruttiferi, ò li scorzarà, ò li circondarà, ò in altro modo gli danneggerà talmente che per ciò secchino, sia condannato in lire tre per ogni vite, & arbore fruttifero, la mità sia del commune, & l'altra mità del patrone.

2 Ma se saranno viti, ò arbori che ancora non habbiano fatto frutto, vi sia pena solamente soldi quindici per pianta che vada come sopra.

3 Per ogni arbore à che si apoggi vite, soldi quaranta che siano applicati vt supra.

4 Per ogni palo che sarà tolto di sotto à vite soldi diece.

Cap. 177.

**C** HI tagliarà arbori da opera che siano buoni da traulli, corra in pena di soldi quaranta per arbore da esser applicati vt supra.

7 Ma se gli arbori tagliati faranno assi d'un braccio, & più in larghezza, vi sia pena tre lire per arbore che si diuida vt supra.

Cap. 178.

**C** HI tagliarà legne ne' boschi d'altri che non passino vna tafone vi sia pena soldi due per pie, che vada vt supra.

**C** Ma se la legna tagliata sarà minuta vi sia pena soldi sette per mazzolo.

Cap. 179.

## DI TURBATION DI POSSESSI.

**C** HI turbarà l'altrui quieto possesso indebitamente come segando, metendo, con mala fede, & iniquo titolo possedendo, vsurpando, tagliando arbori, & legnami. etc. contra la volontà del patrone, sia condannato in lire diece, et essa pena sia reiterata quante volte contrafarà, & la mità sia del commune, & l'altra mità dell' offeso.

**L** istesso s'intenda di turbatori di case, fenili, cortiui, horti, veri & soliti ingressi, vie pubbliche.

Cap. 180.

**C** Ampari, ò Cauallieri de' communi non possano accusar alcuno ne' casi al loro officio spettanti, passati che siano cinque dì doppo occorso tal caso.

Cap. 181.

**C** HI lascerà andar porchi per le terre della Valle, sia condannato in soldi cinque per bestia il primo giorno.

7 Il secondo dì li sia duplicata la pena.

8 Da due fin' alli otto giorni soldi quindici per bestia, & giorno.

- † Da gl' otto fin' à quindici, lire tre p bestia, et giorno.  
 § Da quindici in sù lire vinticinque p bestia, et giorno.  
 ¶ Siano la mita dell' accusatore, & la mita del cōmune.

## Cap. 182.

**C**HI amazzarà pecore, castroni, montoni, capre, capri, becchi, porchi, & altre bestie di tal qualita che siano d' altri, ancora che in luoghi de chi gli amazzarà, sia condannato in soldi quaranta per bestia, et ha pagar al patron della bestia il valor di essa iusta il liquido che ne sarà fatto col loro giuramento da huomini dati dalla ragione.

2 Se amazzarà come sopra boui, torri, vacche, et asini, sia condannato in lire cinque per bestia, & ha pagar il valor di essa come sopra.

3 Et se amazzarà Caualli, ò Mule, in lire vinticinque per bestia, & appresso pagar al patron della bestia il valor di essa secondo il liquido sopradetto.

4 Restino le bestie morte à patroni di quelle.

5 La mita delle sopradette pene, siano del patron delle bestie morte, & la mita del commune.

## Cap. 183.

**C**HI cauerà termine in quel d' altri, ò ne confini tra lui, et altri, ò lo mouerà da loco à loco, ò ne planterà nell' altrui possessioni, ò vi farà segno di termine, cada in pena di lire vinti per ogni volta, che commetterà vn di detti delitti.

## Cap. 184.

**N**ON si possa far condennation per delitto alcuno, & turbatori di possessi, se non sarà citato legittimamente l' accusato.

¶ Se non habitarà nel commune oue sono i Giudici della causa, si possa far cittar, ò per lo ministrale del Giudice della causa, ò per lo ministrale del commune oue habiterà l' accusato.

## Cap. 185.

**L**E condennation per danni dati si possano far senza cittationi.

## Cap. 186.

## DELLE ROBBARIE.

**C**HI robbarà da lire cinque in giù, sia condannato in lire cinque, & alla restitution di quanto hauerà robbato in doppio.

Chi da lire vinticinque in giù, in lire diece, & alla restitution come sopra.

Chi da lire vinticinque in sù, in lire cinquanta, & ha restituir come sopra.

Et queste pene s' intendano contra quelli che non hauesero robbato altra volta.

## Cap. 187.

**C**HI robbarà la seconda volta sian duplicate le sopradette pene secondo il valor di quel che ha-

- uerà robbato, et debba anche restituir come sopra.
- 2 Se perseverarà in robbare, sia publicato sù la piazza della terra doue hauerà robbato, per lo ministrale della terra, quando vi sarà maggior concorso di popolo, come egli è publico ladro, et che alcun non debba tener sua compagnia, ne darli fauore, ò ricetto.
  - 3 Se dapoi che sarà publicato vt supra, cōmetterà alcun furto, oltra ogni pena da esserli messa ad arbitrio del Consule della terra oue hauerà robbato, debba il Sindaco, & altri Reggenti della Valle far ogni opera accioche sia dato nelle forze della giustizia, & castigato.

## Cap. 188.

**C**hi comprerà ò per altro modo riceuerà robbato di sorte alcuna da figliuoli di famiglia, Donne, ò famigli, sia condannato in lire cinque per la prima volta, & ha restituir la robba compra, ò per altro modo riceuuta al patron senza ristoro alcuno.

- 2 Se poi più sarà ritrouato in simil fallo, sia cōdannato in lire vinticinque, et hà restituir la robba come sopra.
- 3 Se anche perseverarà sia hauuto, & trattato da ladro publico.

## Cap. 189.

**C**hi comprerà da ladri cosa alcuna robbata per la prima volta sia condannato in lire tre, et ha

- ha restituir la robba al patron senza ristoro.
- 2 Se poi comprerà più, come sopra sia hauuto, & castigato come ladro.
  - 3 Chi darà ricetto, ò fauore, ò tenerà compagnia à ladri publicati come sopra, sia condannato in lire cinquanta, & se dapoi continuerà à tenerli compagnia, ò darli ricetto & fauore, sia anche egli tenuto per ladro, & si proceda alla publicatione anche di lui, & ad altro come sopra.
  - 4 Colui in casa di che sarà ritrouata robba robbata, sia hauuto, & punito per lo malfattore, se non paleserà, & giustificherà che sia il ladro.

## Cap. 190.

**L**E sopradette pene di robberia & seguenti, vadino la mità al commune doue sarà conuenuto il Reo, & la mità all'accusatore.

## Cap. 191.

**T**Vtti i cōmuni della Valle siano obligati ogni anno nel mese di Genaro, far dar sicurtà tutti li habitanti sotto la sua giuriditione, di obedir, & seruar interamente i presenti Statuti, et anche per le condannagioni, & pene che in essi Statuti si contengono. Sotto pena ad ogni Consule che in detto mese hauerà gouerno di commune, in caso che mū casse di far dar sicurtà come sopra, di lire cinquanta da esser applicate la mità alla valle, & la mità

- 3 all' accusatore. Et se vi sarà alcuna persona che non dia sicurtà in detto mese essendo richiesta dal Cōsole, ò Mestrato, sia condannato in lire vinticinque da esser applicate al commune oue habitarà: Et nõ dimeno debba in termine di quindici giorni dappoi finito Genaro hauer dato detta sicurtà, altramente li sia dupplicata detta pena. Et in tal caso il Cōsole habbia ricorso all' Illustrissimo Dominio, ò a suoi Clarissimi Rapresentanti, accioche prouedano a tale insolentia. Sotto pena al Consolo di lire cinquanta se mancherà di hauer ricorso come si è detto per tutto il mese detto di Febraro.

Cap. 192.

**O**gni Consolo di commune sia obligato denontiar all' officio del Maleficio della Magnifica Città di Bressa tutti i maleficio che occorreranno mentre sarà in officio nella sua giuriditione, i quali per li Statuti di essa Magnifica Città si deono denontiare nel termine limitato per essi Statuti, sotto pena di lire cinque per volta, & di tutti i dāni spese, et interessi che per ciò ne patirà il suo commune.

Cap. 193.

**M**inistrali de' comuni siano obligati denontiar al Consolo, ò Consoli, tutti i maleficio per li quali fa bisogno dar denontia all' officio del Maleficio di Bressa, che occorreranno ne' loro comuni, & ter-

ritorij così di giorno come di notte, con tutte le circostantie che potranno intendere in termine d' un giorno doppo che sarà occorso tal maleficio, in pena di lire cinque ad essi Ministrali ogni volta che mancheranno, che sia applicada al commune.

Cap. 194.

**C**hi cōmetterà maleficio perche si bisogni dar denontie, sia obligato pagar tutte le spese che si faranno per dar tal denontia, & per le caualcate de' Nodari del Maleficio, se caualcaranno.

Cap. 195.

**D**e' Maleficio le pene de' quali per li presenti Statuti vengono applicade alla Valle se sarà bisogno dar denontie, sia obligata la Valle, et anche pagar le caualcate che per ciò si faranno.

Cap. 196.

**C**hi bestemiarà, ò maledirà il Sig. Iddio, ò la sua gloriosa madre, ò dirà potta, putana, al dispetto in dispregio di sua maestà, incorra in pena di lire diece per volta.

Cap. 197.

**C**hi bestemerà, ò maledirà i Santi, ò Sante di Dio, incorra in pena di soldi vinti per volta.

Cap. 198.

**C**hi parlerà contra lo Stato, & gouerno del Serenissimo Dominio nostro di Venetia, ò li

O ij

tenerà contra trattato, ò ardirà nominar altri per Signori fuori che il prelibato Serenissimo Dominio, sia priuo, & insieme i suoi descendenti del commune del qual saranno: Et il Console di esso comune sia obligato subito darne notitia a' Clarissimi Signori Rettori di Bressa, sotto pena di lire ceto che li sia tolta, & applicada all' accusatore, et di esser hauuto p cōplice di tale seditioso, & insolente.

Cap. 199.

**C**Hi procurarà, ò tentarà cosa alcuna contra la giuriditione, honore, et ragion della Valle, sia condannato in lire vinticinque, che siano la mita dell' accusatore, et l'altra mita della Valle.

Cap. 200.

**C**Hi vsarà parole villane, ò ingiuriose contra il Consiglio generale della Valle, ò alcun Consultore di essa, mentre saranno in consiglio, cada in pena di lire diece per volta, fuori del consiglio vi sia pena la mita.

Cap. 201.

**S**Ia pena à chi dirà villania, ò ingiuriarà il Sindaco dalla Valle, lire otto per volta.

Cap. 202.

**S**Ia pena à chi dirà villania, ò ingiuriarà Giudice di Valle, ò de' comuni, ò i loro Nodari in luogo di Giudicio, lire sei per persona.

Cap. 203.

**A** Chi minacciarà il Sindaco, et Consiglieri della Valle, ò alcun Giudice, ò loro Nodari cō armi, pugni, ò legni, etc. mentre essercitano l' officio loro, lire dodeci per fiata, & persona.

Cap. 204.

**A** Chi farà ingiuria, ò minacciarà à Ministrali di Valle, ò de' comuni, tanto che sono nel luogo oue si rende ragione, ò essequiscano l' officio loro, sia pena soldi quaranta per volta.

Cap. 205.

**A** Chi percuoterà con arme, ò altro, alcuna delle sudette persone, se per tal percossa la carne venirà liuida solamente li sia pena lire otto.

**M**a se vscirà sangue della percossa, ò ferita, ò per ciò ne restarà debilitato membro, ò ne seguirà morte, sian le pene cōtra il delinquente dupliccate, che per simili casi in altre psone sono limitate p li presenti Statuti.

Cap. 206.

**S**Ia obligata ciascuna delle sopradette persone ogni volta che le sia detto villania, fatto ingiuria, ò minacciato, ò percosso come sopra, in termine di diece di immediati seguenti doppo tal eccesso dar la sua accusa all' officio de' Cōsoli generali della Valle, ò alli officij del commune di che sarà detto Giudice, et proseguirla fin che sarà essequita, ma se i Cō-

**S**oli generali fussero gli ingiuriati, ò offesi, debbano dar la sua accusa all' officio de' Giusdicenti generali, et proseguirla come sopra, in pena di lire vinticinque che sia tolta irremissibilmente à ciascun di essi, che mancherà di far quanto è tenuto per lo presente capitolo, & applicada all' accusatore! Habbiasi termine ad accusarli vn mese dappoi che saranno usciti de' loro officij.

Cap. 207.

**C** Hi dirà villania à persona alcuna in giudicio cada in pena di lire tre.

Cap. 208.

**C** Hi portarà arme da offesa nel consiglio generale, ò nelle vicinanze, ò ne' luoghi oue si tenirà ragione, cada in pena di lire cinque.

2 Possano portarle i Ministrali.

Cap. 209.

**S**iano tenuti i Ministrali auisar ogn' vno per volta che le depongano, & massime le persone non abitanti in questa Valle.

Cap. 210.

**S**E auisati non le deponerāno cadano in pena come sopra.

Cap. 211.

**E**T in tal caso di disobedia, il Giudice gli faccia comandare accrescendoli la pena ad arbitrio suo.

Cap. 212.

**A**lcun che habbia arme nõ sia aldito in gidicio ne altri per suo conto, fin che nõ le hauerà deposte.

Cap. 213.

**C** Hi torrà fuora di man à Giudice, ò Nodaro ò leuarà dalla banca contra il voler del Nodaro scrittura di sorte alcuna, cada in pena di lire 4.

2 Se la torrà à persona con che ei litigasse di mano in giudicio, cada in pena di soldi quaranta.

3 Se fuora di giudicio, di soldi vinti.

4 Et se non la restituirà perda ogni ragione, et attione che hauesse contra colui à chi l' hauesse tolta della lite c' haueranno tra loro se sarà Attore, & essendo Reo si habbia per conuinto.

5 Se la torrà di mano à persona cõ che nõ habbia lite in giudicio, ò fuora, cada nelle pene limitate disopra.

6 Et non restituendola sia tenuto ad ogni danno, et interesse che patirà la persona offesa per mancamento di tal scrittura.

Cap. 214.

**C** Hi publicarà i secreti del cõsiglio generale della Valle, ò de' consigli de' cõmuni sia cõdånato in lire cinque, et oltra sia priuo di poter andar più in esso consiglio.

Cap. 215.

**D** I ogni delitto commesso contra la Valle, ò cõtra il Sindico, Cõsiglieri, Giudici, Nodari,

Cauallieri, & Ministrali di essa, ò ne' luoghi oue sarà congregato il consiglio generale, ò doue renderanno ragione i Giudici di quella le pene limitate per li presenti Statuti vadano alla Valle.

Cap. 216.

**D**elli altri delitti le pene vadano a' comuni sotto la giuriditione de' quali occorreranno. Se non sarà espresso, & dechiarito ne' capitoli di essi delitti altramente.

Cap. 217.

**C**hi amazzarà persona alcuna nella Valle, cada in pena di lire cinquanta.

Cap. 218.

**C**hi stroppiarà, ò debilitarà alcuno di mano, braccio, gamba, ò piede, ò cauarà occhio, ò trocarà naso, ò orecchia, sia condannato in lire vinticinque per membro offeso vt supra.

Cap. 219.

- C**hi farà vscir sangue ad altrui con ferro, sasso, ò legno, sia condannato in lire cinque.
- 2 Chi percoterà con pugni, mano, ò guanto la faccia di alcuno, sia condannato in soldi quaranta, ma se p tal pcoffa ne vscisse sangue sia duplicata detta pena.
  - 3 Chi morderà, ò graffignerà alcuna persona, ò la buttarà in terra, ò le buttarà denti fuori di bocca, ò le sterparà barba, ò capelli, ò le torrà beretta, ò capello,

capello di testa, ò cappa, ò mantello d'intorno, sia condannato per qualunque di detti delitti, & per volta in soldi quaranta.

Cap. 220.

**C**hi mentirà ò farà ingiuria ad altri cada in pena di soldi diece.

Cap. 221.

**S**e alcuna persona sarà offesa nella vita in loco sacro, ò in giudicio, ò nelle vicinanze, ò nel consiglio della Valle sian duplicate le pene contenute ne' presenti Statuti contra tali delinquenti.

Cap. 222.

**C**hi metterà fuoco in case, ò fenili, ò altra sorte di Edeficij d'altri sì che si abbruggino in tutto ò in parte, sia condannato in lire cento; et à refar all' offeso ogni danno, et interesse che per ciò patesse, da esser liquidati col giuramento di esso offeso.

2 Chi attaccarà fuoco i boschi, ò legne tagliate, ò in carboni che siano sotto coppi, ò al discoperto, talmète che s'abbruggino in tutto, ò in parte, sia condannato in lire vinticinque, & à pagar il danno in doppio all' offeso da esser liquidato col suo giuramento, et se i boschi fussero del suo comune sia anche priuo in ppetuo di detto comune, et hauuto, et tratatto come fo

Cap. 223.

**S**estiero. **S**e bestie offenderanno nella vita persona alcuna cõ

calzi, denti, ò corna, sia obligato il patron della bestia c' hauerà offeso pagar ogni danno, spesa, & interesse all' offeso che per ciò patirà, ò darle tal bestia.

Cap. 224.

**C**Hi spenderà, ò farà spender scientemente in questa Valle monete false di qualunq; sorte, sia condannato in lire sei, che siano la metà del comune oue saran spese dette monete, & la metà dell' accusatore. Et oltre la ragion astringa questi malfattori a torre indietro le monete false, & dar buon denari a quelli che con esse hauessero ingannato.

Cap. 225.

**C**Hi produrà testimonij falsi in giudicio, sia condannato in lire cinque per testimonio.

2 Chi produrà in giudicio instrumento, ò altra scrittura falsa, sia similmente condannato in lire cinque.

3 Chi giurará sacramento falso, sia condannato in lire vinti, & sia priuo d' ogni officio del suo commune, & della Valle in perpetuo.

4 Chi falsará bolli, ò segni d' altri, sia cōdēnato ì lire 5.

Cap. 226.

**C**Hi metterà le mani adosso a donna dishonestamente, cada in pena di lire cinque.

2 Chi tentarà di volerle far violentia, lire vinti.

3 Chi per forza la conoscerà carnalmente, di lire 50.

4 Et se fusse donzella da marito, sia dotata dal violatore in lire ducento.

5 Et se fusse vedoua le debba dar lire cento.

Cap. 227.

**D**Ebba ogn' vno a chi moriran bestie farle sottrarre in termine d' vn giorno doppo che saran morte in pena di lire cinque per bestia, che sian la metà dell' accusatore, & la metà del commune oue sarà morta detta bestia.

Cap. 228.

**N**on si debba lauar sporchezze di sorte alcuna nelle fontane onde si piglia l' acqua netta, in pena di soldi vinti che sian la metà dell' accusatore, & la metà del commune.

Cap. 229.

**C**Hi darà calcina, balotine, ò altra sorte d' esca che faccia morir pesci in alcun fiume, ò fontana corrente di Valdisabbio, sia condannato in lire vinti, che sian la metà dell' accusatore, et la metà del comune sù la corte del quale sarà gettata calcina, ò altro come è detto in acque correnti.

Cap. 230.

**N**on sia licito ad alcun non habitante in questa Valle, di pescar in alcun fiume di essa, ec ceto che con bachette, sotto l' istessa pena da esser applicata come nel prossimo sopradetto capitolo.

P ij

## Cap. 231.

**S**E alcun non habitante in questa Valle si querela<sup>2</sup> rà di alcun habitante in essa per furto fatto fuori di essa Valle, sia admissa tal sua querela dādo però prima sicurtà, et facendo quel tātò che è tenuto per la disposition de' presenti Statuti, et se la pro- uerà, il ladro sia condēnato come s'hauesse commes- so il furto in Valle.

## Cap. 232.

**C**Hi sarà accusato, ò querelato per delitto alcu- no del qual si faccia mention ne' presenti Statu- ti, se auanti che sia prouata tal querela, ò nominati testimonij confessarà in giudicio il suo delitto, li sia rimessa, & cancellata la mità della pena.

## Cap. 233.

**C**Hi hauerà offeso alcuno nella vita, se si pacifi- cherà cō l'offeso in termine d'vn mese doppo cō- messo il delitto, li sia annullata, & cassata la mità della pena che per li presenti Statuti gli vien im- posta.

## Cap. 234.

**C**Hi accusarà ne potrà, ò non vorrà prouare, sia condannato in lire cinque, & à refar all'ac- cusato ogni danno, spesa, & interesse, che per tal accusa patirà, ò potrà patire à giudicio del Giudi- ce al cui officio sarà data la accusa.

## Cap. 235.

**O**Gni commune di Valdisabbio possa far or- dini, & prouisioni in materia di pene di dar danni tra li habitanti di esso commune.

## Cap. 236.

**C**Hi venderà cose di mercantia, come legne, ve- ne, carboni, panni, etc. et ancora ogn' altra sorte di beni mobili à due, ò più diuerse persone, sia condā nato in lire 5. et à restituir al secondo, & seguenti compratori in doppio ciò che hauesse hauuto da ciascun di loro, ma resti la cosa venduta al primo compratore.

## Cap. 237.

**M**A chi venderà stabili à due, ò più diuerse persone, sia condannato in lire vinticinque, re- sti lo stabile al primo compratore: sia cōstret- to dalla ragione à restituir in doppio à gli altri compratori ciò che hauesse hauuto da loro per pa- gamento, ò à buon conto.

## Cap. 238.

**C**HI vsarà fraude nell' arte che essercitarà, ò venderà vna cosa per vn' altra, come ferro per rame, etc. sia condannato in lire tre per volta, che siano la mità del commune, & la mità dell' ac- cusatore: & di più sia tenuto à refar il danno, & chi sarà fraudato.

## Cap. 239.

**L**E pene poste ne' presenti Statuti p causa di maleficioj siano, et s' intèdano essere oltra le pene in tali maleficioj poste p Leggi, o Parti dell' Ill.<sup>mo</sup> Dominio, et anche per li Statuti della Mag.<sup>ca</sup> Città di Bressa.

## Cap. 240.

DECLARATIONE DELLE  
PESE, ET MISVRE, ET MASSIME IN  
TORNO ALLE COSE CHE PIU' SI  
VSITANO NELLA VALLE.

- 1 **O**gni sacco da carbon dee esser longo quarte noue, & largo quarte sei.
- 2 Ogni soma dee essere quarte dodeci.
- 3 Di biaue, legumi, & simili, le quarte deono esser rase.
- 4 Di crusca, & paglia tagliata, le quarte deono esser colme, & calcate tre volte per quarta.
- 5 Di frutti d'ogni sorte, esser deono le quarte colme.
- 6 Ogni quarta è quattro coppi.
- 7 Ogni coppo è quattro stopelli.
- 8 Ogni carga è quatordecim quarte.
- 9 Vn carro di vino è zerle dodeci.
- 10 Vna zerla è quattro secchie, & pesa sei pesi.
- 11 Vna secchia lire trentasette, e meza.
- 12 Vn carro d'vua zerle quindici ben follade à piedi.
- 13 Vna zerla di vua pesi sei.
- 14 Due zerle fanno vn cauallo.

- 15 Vn peso è lire vinticinque, ouero busi diece.
- 16 Vna lira onzze dodeci.
- 17 Vn buso lire due, e meza.
- 18 Vn paro di ferro stello è pesi dodeci, e mezo.
- 19 Vn cauallo di ferro pesi quatordecim.
- 20 Vn braccio di panno d'ogni sorte quarte quattro.
- 21 A misurar il panno per due brazza vi va vn dito per trauerso vantaggio.
- 22 Vn cauallo di vena da ferro, è quarte sei fatte giu' con le mani ma non rase.
- 23 Vn staro di vena è quarte cinque.
- 24 Vn sacco di legna ben impilata dee essere in larghezza brazza tre: in altezza brazza tre: in longhezza di tronchi brazza due.
- 25 Meda di legna dee esser sacchi quattro.
- 26 Carro di feno ben secco su' l'fenile, pesi cento.
- 27 In montoni ne' prati pesi cento, & diece.
- 28 Vn piò di terra T auole cento.
- 29 Vna T auola di terra brazza dodeci in ogni banda.
- 30 Vn braccio da misurar legname è onzze dodeci.
- 31 Vn braccio di assi è di longhezza brazza sei, et di larghezza vno.
- 32 Vna pertica di muro è di longhezza brazza sei, in altezza brazza sei, & in grossezza brazza vno.
- 33 Vna soma di calcina comia pesi trentasei.
- 34 Vn mezo da carbon valli quattro.

34 **V**n vallo dee esser largo onzze vinti, longo onzze se-  
deci, & alto onzze sei.

Cap. 241.

**C**Hi bauerà dato danno possa farlo stimare per  
li stimadori deputati col giuramento, cittato il  
patron del loco oue sarà dato il danno à suo be-  
neplacito, & se non lo farà stimare sia sottoposto  
à tutti i danni che occorressero in detto loco.

Cap. 242.

**N**On possa Camparo alcuno accusar sù la cor-  
te, ò territorio di alcun commune, eccetto che  
del suo cōmune.

Cap. 243.

**I**Nodari che per l'auenire sarāno creati, non possa-  
no essercitar l'officio della nodaria se prima non sa-  
rāno essaminati, et admessi da' deputati sopra ciò p  
lo consiglio generale, sotto pena di nullità, et di lire  
cinque per instrumento di sorte alcuna, che siano,  
la mita dell'accusatore, & la mita della Valle.

Cap. 244.

**I**Communi non possano far pagar per le possessioni  
situati sù'l territorio, che sono di persone non habi-  
tanti in detti communi, più d'vn soldo per piò per la  
guardia de' Campari.

Per li boschi dinari tre per piò.

~~23725~~

H. 178642.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

